

elementi di controllo, possibile lacune e misure proposte

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG

03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
03.1_82_v2	Pesci e i decapodi: Protezione degli animali	-		+	Altri aspetti concernenti la protezione degli animali	Altri aspetti concernenti la protezione degli animali			0
				01	La densità d'occupazione è conforme ai requisiti di legge e la quantità e qualità degli alimenti sono adeguate.	<p>Soddisfatto se La densità d'occupazione è conforme alle norme di legge e gli alimenti offerti sono adeguati per quantità e qualità.</p> <p>Densità d'occupazione Salmonidi Ciprinidi Detenzione 80 kg/m3 100 kg/m3 Trasporto 250 kg/m3 500 kg/m3</p> <p>Oltre alla densità massima di occupazione valida per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie di pesci e di decapodi.</p> <p>A condizioni motivate l'effettivo massimo di salmonidi per ciascun bacino può essere aumentato per massimo 14 giorni consecutivi fino a 100 kg/m3 (per esempio durante la fase finale dell'ingrasso, poco prima della macellazione).</p> <p>Condizione per la densità d'occupazione: l'effettivo deve essere determinato in modo da consentire in qualsiasi momento l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua. Quantità e qualità degli alimenti a) Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati. b) Vanno osservate le quantità di alimenti raccomandate dal produttore di alimenti per animali per i differenti stadi di sviluppo o classi di età. c) I pesci d'allevamento non possono essere alimentati con proteine derivate da pesci d'allevamento della loro stessa specie. d) A determinate condizioni, i prodotti sanguigni e le proteine animali trasformate provenienti da non ruminanti possono entrare nella composizione di alimenti per animali acquatici. e) La privazione massima di cibo ammonta a 100 gradi-giorno per i salmonidi e 280 per i ciprinidi (temperatura dell'acqua x numero di giorni). f) Eccezione alla privazione massima di cibo: A condizioni motivate la durata massima della privazione di cibo per i salmonidi può essere prolungata a massimo 200 giorni, gradi (per esempio per animali pronti a deporre le uova durante tale periodo); i salmonidi durante il periodo di deposizione delle uova non si nutrono o mangiano molto poco. Pertanto, se si catturano salmonidi selvatici a scopo di ripopolamento per poi tenerli temporaneamente in impianti per l'allevamento di pesci da ripopolamento in attesa di raggiungere il momento ottimale per la deposizione delle uova, durante questo periodo non è necessario alimentarli.</p>		0	

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	La qualità dell'acqua è buona e regolarmente controllata.	<p>Soddisfatto se L a qualità dell'acqua è buona.</p> <p>Qualità dell'acqua ζ detenzione Salmonidi Ciprinidi Saturazione di ossigeno massimo 200% &gt; 200% minimo &gt; 60% 60% Ossigeno libero minimo nella zona che ospita i pesci 5.0 mg/l 35 mg/l Tenore massimo di ammoniaca 0.01 mg/l 0.02 mg/l Tenore massimo di nitrato 1.5 mg/l 1.5 mg/l pH 5.5-9.0 5.5-9.0 Temperatura massima 22 °C 30 °C Variazione di temperatura massima in caso di trasferimento in acqua fredda 3 °C .3 °C in acqua calda 5° C 5° C</p> <p>Qualità dell'acqua ζ trasporto Salmonidi Ciprinidi Saturazione di ossigeno Massimo 200% 200% Minimo 60% 60% Ossigeno libero minimo nelle acque che ospitano i pesci Tenore massimo di ammoniaca 5.0 mg/l 3.5 mg/l 0.01 mg/l 0.02 mg/l Tenore massimo di nitrito 1.5 mg/l 1.5 mg/l Valori pH 5.5-9.0 5.5-9.0 Temperatura massima 22°C 30°C Variazione massima di temperatura in caso di trasferimento in acqua più fredda 3°C 3°C Temperatura in acqua più calda 5°C 5°C Salmonidi Ciprinidi Saturazione di ossigeno Massimo 200% 200%</p> <p>Oltre ai requisiti minimi validi per i salmonidi e i ciprinidi occorre tenere conto delle esigenze particolari di ogni specie. L'effettivo deve essere determinato in modo da consentire a lungo termine l'osservanza di tutti i parametri relativi alla qualità dell'acqua. Il controllore deve portare con sé gli strumenti di misurazione necessari per la verifica dei parametri relativi all'acqua ed effettuare controlli a campione all'interno dell'impianto.</p>			0
				03	I pesci e i decapodi sono protetti per quanto necessario da condizioni meteorologiche avverse e da disturbi dovuti alle persone.	<p>Soddisfatto se I pesci e i decapodi sono protetti per quanto necessario da condizioni meteorologiche avverse e da disturbi dovuti alle persone.</p> <p>Il detentore di animali deve provvedere a fornire la necessaria protezione agli animali che non possono adattarsi alle condizioni meteorologiche. Nei bacini di raccolta all'aperto e negli stagni, almeno il 10 % dello specchio d'acqua deve trovarsi all'ombra. Durante i mesi invernali e nella detenzione di animali in acque naturali con le rive boscate o in stagni di profondità superiore ai 2 m, è possibile rinunciare alle misure artificiali per creare l'ombra (corrisponde alle direttive Biosuisse per la produzione di pesce da consumo). Per ridurre al minimo i disturbi dovuti alle persone, l'accesso diretto alle vasche va circoscritto ai soli collaboratori dell'azienda di acquacoltura. Per eventuali visitatori esterni all'azienda l'accesso va limitato mediante opportuni sbarramenti.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Il detentore di animali e i suoi collaboratori nell'impianto di acquacoltura hanno conseguito una formazione conforme alle disposizioni.	<p>Soddisfatto se</p> <p>Il gestore dell'impianto di acquacoltura detentore di animali e i suoi collaboratori nell'impianto di acquacoltura hanno conseguito una formazione conforme alle disposizioni.</p> <p>Requisiti relativi alle persone che gestiscono impianti di acquacoltura</p> <p>Aziende detentrici di animali acquatici professionali Chiunque alleva o detiene a titolo professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve aver conseguito la seguente formazione: a) formazione specialistica non legata a una professione nel settore dell'acquacoltura; o b) formazione equivalente confermata dall'autorità cantonale competente. Condizioni per il riconoscimento: la persona in questione deve poter dimostrare di possedere conoscenze e capacità equivalenti o di avere esercitato una professione con requisiti analoghi.</p> <p>Aziende detentrici di animali acquatici non professionali Chiunque cattura, marchia, detiene, alleva o uccide a titolo non professionale pesci commestibili, pesci da ripopolamento o decapodi deve fornire un attestato di competenza secondo l'articolo 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca o secondo l'articolo 198 dell'OPAn.</p> <p>Il gestore di un impianto di acquacoltura detentore di animali deve garantire che i suoi collaboratori o il personale addetto all'accudimento degli animali nell'impianto di acquacoltura dispongano delle conoscenze e delle capacità necessarie.</p> <p>Requisiti relativi alle persone che utilizzano metodi di riproduzione artificiale con i pesci a) Pescatore professionista con attestato federale di capacità di cui all'art. 42 LFPr b) Guardapesca con attestato federale di capacità di cui all'art. 42 LFPr c) Formazione equivalente confermata dall'ufficio cantonale competente o esperienza pratica di almeno 3 anni</p>			0
				05	I pesci e i decapodi sono trattati in modo adeguato.	<p>Soddisfatto se</p> <p>I pesci e i decapodi sono trattati in modo conforme alle prescrizioni legali.</p> <p>Trattamento dei pesci e dei decapodi a) la manipolazione deve limitarsi al minimo indispensabile b) gli animali non possono essere sottoposti a inutile stress c) durante la cernita, i pesci e gli animali devono restare in ambiente acquatico o quanto meno essere sufficientemente umidi d) i pesci non possono essere esposti a scosse eccessive per un lungo periodo</p>			0

03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Sono soddisfatti i requisiti di legge relativi allo stordimento e all'uccisione dei pesci e dei decapodi.	<p>Soddisfatto se</p> <p>Sono soddisfatti i requisiti di legge relativi allo stordimento e all'uccisione dei pesci e dei decapodi.</p> <p>Metodi ammessi per lo stordimento</p> <p>Pesci</p> <p>¿ forte colpo rintuzzato sulla testa</p> <p>¿ dislocazione del collo</p> <p>¿ elettroarcosi</p> <p>¿ distruzione meccanica del cervello</p> <p>Decapodi</p> <p>¿ elettroarcosi</p> <p>Metodi ammessi per l'uccisione</p> <p>Pesci</p> <p>a) stordimento e dissanguamento per apertura di vasi sanguigni (ad es. taglio delle branchie)</p> <p>b) stordimento ed eviscerazione</p> <p>c) elettroarcosi (in determinate condizioni; cfr. ¿ Osservazione¿)</p> <p>Decapodi</p> <p>Scarica elettrica, eventualmente seguita da cottura in acqua bollente - esclusivamente per i macruri - distruzione meccanica dei centri nervosi</p> <p>Informazioni dettagliate sull'uccisione di decapodi si trovano nelle informazioni tecniche Protezione degli animali n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi (versione aggiornata 2020).</p> <p>Oltre ai metodi di uccisione elencati l'USAV, dopo aver consultato le autorità cantonali, può stabilirne altri.</p>			0
				07	È in vigore un'autorizzazione alla detenzione professionale di pesci.	<p>Soddisfatto se</p> <p>È in vigore un'autorizzazione.</p> <p>Pesci, decapodi e cefalopodi appartengono alla categoria degli animali selvatici. Le aziende di acquacoltura a scopi commerciali e le aziende di gastronomia che detengono decapodi vengono quindi considerate detenzioni professionali di animali selvatici e pertanto sottostanno all'obbligo di autorizzazione. Per maggiori informazioni sulla detenzione dei decapodi si rinvia alle informazioni tecniche n. 16.8 Uccisione corretta dei decapodi. Informazioni tecniche 4.4: Detenzione di decapodi.</p> <p>L'attestato di autorizzazione deve essere esibito su richiesta.</p>			0
				08	La gestione della peschiera è conforme alle disposizioni di legge.	<p>Soddisfatto se</p> <p>La gestione della peschiera è conforme alle disposizioni di legge.</p> <p>La cattura dei pesci deve essere effettuata risparmiando loro ogni sofferenza evitabile, e quelli destinati al consumo devono essere uccisi immediatamente.</p> <p>Chi gestisce impianti in cui sono immessi pesci che hanno raggiunto la lunghezza di cattura richiesta per la pesca con la lenza deve fornire assistenza ai pescatori e informarli sulle disposizioni in materia di protezione degli animali.</p> <p>I pesci appena immessi negli impianti possono essere pescati soltanto dopo un termine di attesa di almeno un giorno</p>			0
03.30_v1	Prot.anim. - bovini, con fufali e yak	01	Vacche e primipare in gestazione avanzata	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti Osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di bovini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i bovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello indicato nell'allegato Misure minime;</li> <li>- nelle stalle a stabulazione libera le corsie sono concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi;</li> <li>- il numero degli animali stabulati nelle stalle a stabulazione libera non supera quello dei box di riposo disponibili;</li> <li>- nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili;</li> <li>- nei box individuali e negli iglù individuali non è stabulato più di un vitello.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- le coperture perforate del canale del colaticcio sono presenti limitatamente alla larghezza di un elemento 1);</li> <li>- le graticole destinate al prolungamento dei giacigli (cfr. allegato Misure minime, ill. 6) sono installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta 1);</li> <li>- non sono utilizzate griglie a barre tonde nelle stalle a stabulazione libera o nei recinti 1);</li> <li>- gli yak non sono tenuti su griglie in calcestruzzo e pavimenti perforati (con fori) 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata;</li> <li>- il settore di riposo per vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak è provvisto di una lettiera 1) sufficiente e adeguata;</li> <li>- i bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non sono tenuti esclusivamente 2) in box ad area unica con lettiera profonda;</li> <li>- gli altri bovini che non appartengono alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli yak sono tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico 1);</li> <li>- i box di riposo sono provvisti di un bordo rialzato;</li> <li>- nei box di riposo le delimitazioni anteriori e posteriori sono arrotondate o smussate dal lato dell'animale e superano al massimo di 10 cm il livello della superficie di riposo;</li> <li>- nel settore di riposo le piantane non disturbano gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata a).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) I tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi nelle poste fisse e nei box di riposo devono essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata. 2) Gli animali devono avere accesso a una qualità del pavimento che garantisca l'usura degli zoccoli.</p> <p>Nota bene a) Esempi delle condizioni alle quali gli animali possono eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.13 «Piantane nei box di riposo per i bovini da latte».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Corretto impiego del giogo elettrico</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giogo elettrico è presente solo nelle poste già esistenti al 31 agosto 2013;</li> <li>- i gioghi elettrici sono regolabili secondo l'altezza del singolo animale;</li> <li>- i gioghi elettrici sono utilizzati solo per le vacche e per gli animali femmina di età superiore ai 18 mesi;</li> <li>- vengono utilizzati solo i trasformatori autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a) b);</li> <li>- il giogo elettrico viene installato solo nelle poste di almeno 175 cm di lunghezza;</li> <li>- la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non è inferiore a 5 cm;</li> <li>- il trasformatore è acceso al massimo due giorni a settimana c);</li> <li>- nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico è spostato fino alla posizione superiore.</li> </ul> <p>Altri dispositivi per dirigere il comportamento degli animali</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando non sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tende elettrificate 1)</li> <li>- fili elettrici o altri dispositivi 1) nel settore in cui soggiornano gli animali, in particolare</li> <li>- catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali e</li> <li>- gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali nonché</li> <li>- dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui soggiornano gli animali né</li> <li>- installazioni elettriche per spingere avanti gli animali 2) d).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) I sistemi di mungitura automatica devono essere sprovvisti di dispositivi elettrici di spinta.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) I modelli attualmente autorizzati nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie sono riportati nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.4 «Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati» pubblicate sul sito dell'USAV.</p> <p>b) Numerose sono le ditte che vendono gioghi elettrici. Gli involucri dei gioghi possono quindi divergere notevolmente gli uni dagli altri; decisivo è che essi contengano un apparecchio autorizzato (ad es. riconoscibile dalla targhetta del modello).</p> <p>c) Nei gioghi elettrici autorizzati la durata massima è regolata da un interruttore orario integrato.</p> <p>d) Sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i bovini non sono esposti a rumore eccessivo 1)</li> </ul> <p>per un lungo periodo.</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vitelli tenuti in capannine o stalle hanno accesso permanente all'acqua;</li> <li>- gli altri bovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- non sono utilizzati abbeveratoi a tettarella;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale dispone di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum;</li> <li>- vengono tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi;</li> <li>- fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, le rastrelliere catturanti sono utilizzate soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.</li> </ul>			0
				11	Box per il parto nelle stalle a stabulazione libera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli animali partorienti nelle stalle a stabulazione libera sono ricoverati in un compartimento speciale sufficientemente ampio in cui possano muoversi liberamente. Sono eccettuati i parti che avvengono al pascolo e i casi particolari di parto inaspettato;</li> <li>- il box per il parto è allestito quale box libero con lettiera 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Il box può essere allestito come box a due aree. Deve essere provvista di lettiera la superficie minima di 10 m2 per vacca.</p>			0
				13	Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco nel senso longitudinale in modo che l'animale possa alzarsi, sdraiarsi nonché indietreggiare per defecare o urinare nel modo proprio alla specie;</li> <li>- i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco verticale in modo che l'animale in posizione eretta possa tenere la testa sollevata e venga impedito il meno possibile quando si lecca;</li> <li>- gli yak sono tenuti in gruppi e non legati;</li> <li>- i bufali sono tenuti soltanto nelle poste che esistevano già prima del 1° settembre 2008 previste per tale scopo;</li> <li>- i vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.</li> </ul>			0
				14	Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli yak hanno sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto;</li> <li>- i bovini si possono muovere all'aperto almeno 90 giorni all'anno, di cui almeno 30 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 60 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i bovini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in un parchetto all'aperto o in un pascolo. Questi capi possono anche essere condotti all'aria aperta a), eventualità che si sostituisce all'uscita;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile. 2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni. 3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.</p> <p>Nota bene a) Consigli per effettuare l'uscita di tori riproduttori tenuti legati sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				16	Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente accuditi, curati oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la cura degli unghioni è svolta regolarmente e a regola d'arte (gli unghioni non presentano una crescita eccessiva);</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali 2) e non stringono eccessivamente il collo dell'animale;</li> <li>- i bufali e gli yak hanno ogni giorno la possibilità di strofinarsi;</li> <li>- se la temperatura supera i 25 °C i bufali e gli yak hanno sempre la possibilità di accedere ad aree ombreggiate e all'acqua nonché di rinfrescarsi in un pantano o mediante bagni. In alternativa al pantano e ai bagni, è ammessa anche la possibilità della doccia.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				17	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, effettuano la castrazione nelle prime due settimane di vita e la decornazione nelle prime tre settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- gli anelli al naso ai tori vengono applicati da un veterinario 2).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accorciamento della coda (tranne su indicazione del veterinario);</li> <li>- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;</li> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;</li> <li>- la modifica della posizione delle corna mediante pesi;</li> <li>- l'utilizzo dell'anello nasale per legare l'animale;</li> <li>- interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;</li> <li>- la decornazione di bufali e yak;</li> <li>- la marchiatura a freddo e a caldo;</li> <li>- interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;</li> <li>- l'applicazione di anelli nasali con dischi guarniti di punte o muniti di spigoli affilati o acuminati 3).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Nei bovini, solo i veterinari possono effettuare interventi che provocano dolore, all'eccezione della castrazione e della decornazione ai sensi dell'articolo 32 OPAn e della marchiatura.</p> <p>3) Possono invece essere usati gli anelli antisucchio reperibili in commercio con spigoli rivolti verso l'esterno usati per evitare che gli animali si succhino reciprocamente e fissati al setto nasale. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.14 «Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali» e n. 6.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e di legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce e della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
		02	Bovine giovani	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti Osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di bovini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i bovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello indicato nell'allegato Misure minime;</li> <li>- nelle stalle a stabulazione libera le corsie sono concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi;</li> <li>- il numero degli animali stabulati nelle stalle a stabulazione libera non supera quello dei box di riposo disponibili;</li> <li>- nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili;</li> <li>- nei box individuali e negli iglù individuali non è stabulato più di un vitello.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- le coperture perforate del canale del colaticcio sono presenti limitatamente alla larghezza di un elemento 1);</li> <li>- le graticole destinate al prolungamento dei giacigli (cfr. allegato Misure minime, ill. 6) sono installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta 1);</li> <li>- non sono utilizzate griglie a barre tonde nelle stalle a stabulazione libera o nei recinti 1);</li> <li>- gli yak non sono tenuti su griglie in calcestruzzo e pavimenti perforati (con fori) 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata;</li> <li>- il settore di riposo per vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak è provvisto di una lettiera 1) sufficiente e adeguata;</li> <li>- i bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non sono tenuti esclusivamente 2) in box ad area unica con lettiera profonda;</li> <li>- gli altri bovini che non appartengono alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli yak sono tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico 1);</li> <li>- i box di riposo sono provvisti di un bordo rialzato;</li> <li>- nei box di riposo le delimitazioni anteriori e posteriori sono arrotondate o smussate dal lato dell'animale e superano al massimo di 10 cm il livello della superficie di riposo;</li> <li>- nel settore di riposo le piantane non disturbano gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata a).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) I tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi nelle poste fisse e nei box di riposo devono essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata. 2) Gli animali devono avere accesso a una qualità del pavimento che garantisca l'usura degli zoccoli.</p> <p>Nota bene a) Esempi delle condizioni alle quali gli animali possono eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.13 «Piantane nei box di riposo per i bovini da latte».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Corretto impiego del giogo elettrico</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giogo elettrico è presente solo nelle poste già esistenti al 31 agosto 2013;</li> <li>- i gioghi elettrici sono regolabili secondo l'altezza del singolo animale;</li> <li>- i gioghi elettrici sono utilizzati solo per le vacche e per gli animali femmina di età superiore ai 18 mesi;</li> <li>- vengono utilizzati solo i trasformatori autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a) b);</li> <li>- il giogo elettrico viene installato solo nelle poste di almeno 175 cm di lunghezza;</li> <li>- la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non è inferiore a 5 cm;</li> <li>- il trasformatore è acceso al massimo due giorni a settimana c);</li> <li>- nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico è spostato fino alla posizione superiore.</li> </ul> <p>Altri dispositivi per dirigere il comportamento degli animali</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando non sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tende elettrificate 1)</li> <li>- fili elettrici o altri dispositivi 1) nel settore in cui soggiornano gli animali, in particolare</li> <li>- catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali e</li> <li>- gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali nonché</li> <li>- dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui soggiornano gli animali né</li> <li>- installazioni elettriche per spingere avanti gli animali 2) d).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) I sistemi di mungitura automatica devono essere sprovvisti di dispositivi elettrici di spinta.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) I modelli attualmente autorizzati nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie sono riportati nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.4 «Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati» pubblicate sul sito dell'USAV.</p> <p>b) Numerose sono le ditte che vendono gioghi elettrici. Gli involucri dei gioghi possono quindi divergere notevolmente gli uni dagli altri; decisivo è che essi contengano un apparecchio autorizzato (ad es. riconoscibile dalla targhetta del modello).</p> <p>c) Nei gioghi elettrici autorizzati la durata massima è regolata da un interruttore orario integrato.</p> <p>d) Sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i bovini non sono esposti a rumore eccessivo 1)</li> </ul> <p>per un lungo periodo.</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vitelli tenuti in capannine o stalle hanno accesso permanente all'acqua;</li> <li>- gli altri bovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- non sono utilizzati abbeveratoi a tettarella;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale dispone di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum;</li> <li>- vengono tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi;</li> <li>- fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, le rastrelliere catturanti sono utilizzate soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.</li> </ul>			0
				13	Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco nel senso longitudinale in modo che l'animale possa alzarsi, sdraiarsi nonché indietreggiare per defecare o urinare nel modo proprio alla specie;</li> <li>- i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco verticale in modo che l'animale in posizione eretta possa tenere la testa sollevata e venga impedito il meno possibile quando si lecca;</li> <li>- gli yak sono tenuti in gruppi e non legati;</li> <li>- i bufali sono tenuti soltanto nelle poste che esistevano già prima del 1° settembre 2008 previste per tale scopo;</li> <li>- i vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.</li> </ul>			0
				14	Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli yak hanno sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto;</li> <li>- i bovini si possono muovere all'aperto almeno 90 giorni all'anno, di cui almeno 30 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 60 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i bovini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in un parchetto all'aperto o in un pascolo. Questi capi possono anche essere condotti all'aria aperta a), eventualità che si sostituisce all'uscita;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile.</p> <p>2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni.</p> <p>3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.</p> <p>4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Consigli per effettuare l'uscita di tori riproduttori tenuti legati sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				16	Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente accuditi, curati oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la cura degli unghioni è svolta regolarmente e a regola d'arte (gli unghioni non presentano una crescita eccessiva);</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali 2) e non stringono eccessivamente il collo dell'animale;</li> <li>- i bufali e gli yak hanno ogni giorno la possibilità di strofinarsi;</li> <li>- se la temperatura supera i 25 °C i bufali e gli yak hanno sempre la possibilità di accedere ad aree ombreggiate e all'acqua nonché di rinfrescarsi in un pantano o mediante bagni. In alternativa al pantano e ai bagni, è ammessa anche la possibilità della doccia.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				17	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, effettuano la castrazione nelle prime due settimane di vita e la decornazione nelle prime tre settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- gli anelli al naso ai tori vengono applicati da un veterinario 2).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accorciamento della coda (tranne su indicazione del veterinario);</li> <li>- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;</li> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;</li> <li>- la modifica della posizione delle corna mediante pesi;</li> <li>- l'utilizzo dell'anello nasale per legare l'animale;</li> <li>- interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;</li> <li>- la decornazione di bufali e yak;</li> <li>- la marchiatura a freddo e a caldo;</li> <li>- interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;</li> <li>- l'applicazione di anelli nasali con dischi guarniti di punte o muniti di spigoli affilati o acuminati 3).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Nei bovini, solo i veterinari possono effettuare interventi che provocano dolore, all'eccezione della castrazione e della decornazione ai sensi dell'articolo 32 OPAn e della marchiatura.</p> <p>3) Possono invece essere usati gli anelli antisucchio reperibili in commercio con spigoli rivolti verso l'esterno usati per evitare che gli animali si succhino reciprocamente e fissati al setto nasale. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.14 «Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali» e n. 6.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e di legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce e della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
		03	Tori riproduttori	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti Osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di bovini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i bovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello indicato nell'allegato Misure minime;</li> <li>- nelle stalle a stabulazione libera le corsie sono concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi;</li> <li>- il numero degli animali stabulati nelle stalle a stabulazione libera non supera quello dei box di riposo disponibili;</li> <li>- nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili;</li> <li>- nei box individuali e negli iglù individuali non è stabulato più di un vitello.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- le coperture perforate del canale del colaticcio sono presenti limitatamente alla larghezza di un elemento 1);</li> <li>- le graticole destinate al prolungamento dei giacigli (cfr. allegato Misure minime, ill. 6) sono installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta 1);</li> <li>- non sono utilizzate griglie a barre tonde nelle stalle a stabulazione libera o nei recinti 1);</li> <li>- gli yak non sono tenuti su griglie in calcestruzzo e pavimenti perforati (con fori) 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata;</li> <li>- il settore di riposo per vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak è provvisto di una lettiera 1) sufficiente e adeguata;</li> <li>- i bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non sono tenuti esclusivamente 2) in box ad area unica con lettiera profonda;</li> <li>- gli altri bovini che non appartengono alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli yak sono tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico 1);</li> <li>- i box di riposo sono provvisti di un bordo rialzato;</li> <li>- nei box di riposo le delimitazioni anteriori e posteriori sono arrotondate o smussate dal lato dell'animale e superano al massimo di 10 cm il livello della superficie di riposo;</li> <li>- nel settore di riposo le piantane non disturbano gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata a).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) I tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi nelle poste fisse e nei box di riposo devono essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata.</p> <p>2) Gli animali devono avere accesso a una qualità del pavimento che garantisca l'usura degli zoccoli.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Esempi delle condizioni alle quali gli animali possono eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.13 «Piantane nei box di riposo per i bovini da latte».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Corretto impiego del giogo elettrico</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giogo elettrico è presente solo nelle poste già esistenti al 31 agosto 2013;</li> <li>- i gioghi elettrici sono regolabili secondo l'altezza del singolo animale;</li> <li>- i gioghi elettrici sono utilizzati solo per le vacche e per gli animali femmina di età superiore ai 18 mesi;</li> <li>- vengono utilizzati solo i trasformatori autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a) b);</li> <li>- il giogo elettrico viene installato solo nelle poste di almeno 175 cm di lunghezza;</li> <li>- la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non è inferiore a 5 cm;</li> <li>- il trasformatore è acceso al massimo due giorni a settimana c);</li> <li>- nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico è spostato fino alla posizione superiore.</li> </ul> <p>Altri dispositivi per dirigere il comportamento degli animali</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando non sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tende elettrificate 1)</li> <li>- fili elettrici o altri dispositivi 1) nel settore in cui soggiornano gli animali, in particolare</li> <li>- catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali e</li> <li>- gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali nonché</li> <li>- dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui soggiornano gli animali né</li> <li>- installazioni elettriche per spingere avanti gli animali 2) d).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) I sistemi di mungitura automatica devono essere sprovvisti di dispositivi elettrici di spinta.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) I modelli attualmente autorizzati nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie sono riportati nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.4 «Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati» pubblicate sul sito dell'USAV.</p> <p>b) Numerose sono le ditte che vendono gioghi elettrici. Gli involucri dei gioghi possono quindi divergere notevolmente gli uni dagli altri; decisivo è che essi contengano un apparecchio autorizzato (ad es. riconoscibile dalla targhetta del modello).</p> <p>c) Nei gioghi elettrici autorizzati la durata massima è regolata da un interruttore orario integrato.</p> <p>d) Sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i bovini non sono esposti a rumore eccessivo 1)</li> </ul> <p>per un lungo periodo.</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vitelli tenuti in capannine o stalle hanno accesso permanente all'acqua;</li> <li>- gli altri bovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- non sono utilizzati abbeveratoi a tettarella;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera	Le condizioni sono soddisfatte quando: - per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale dispone di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum; - vengono tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi; - fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, le rastrelliere catturanti sono utilizzate soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.			0
				13	Stabulazione fissa, inclusi yak e bufali	Le condizioni sono soddisfatte quando: - i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco nel senso longitudinale in modo che l'animale possa alzarsi, sdraiarsi nonché indietreggiare per defecare o urinare nel modo proprio alla specie; - i dispositivi d'attacco hanno sufficiente gioco verticale in modo che l'animale in posizione eretta possa tenere la testa sollevata e venga impedito il meno possibile quando si lecca; - gli yak sono tenuti in gruppi e non legati; - i bufali sono tenuti soltanto nelle poste che esistevano già prima del 1° settembre 2008 previste per tale scopo; - i vitelli le cui madri o nutrici sono tenute legate possono stare nella stalla in contatto con esse solo per breve tempo durante l'abbeverata.			0
				14	Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa	Le condizioni sono soddisfatte quando: - gli yak hanno sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto; - i bovini si possono muovere all'aperto almeno 90 giorni all'anno, di cui almeno 30 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 60 nel periodo di foraggiamento verde; - i bovini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane; - per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in un parchetto all'aperto o in un pascolo. Questi capi possono anche essere condotti all'aria aperta a), eventualità che si sostituisce all'uscita; - è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).  Osservazioni 1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile. 2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni. 3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.  Nota bene a) Consigli per effettuare l'uscita di tori riproduttori tenuti legati sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati».			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				16	Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente accuditi, curati oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la cura degli unghioni è svolta regolarmente e a regola d'arte (gli unghioni non presentano una crescita eccessiva);</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali 2) e non stringono eccessivamente il collo dell'animale;</li> <li>- i bufali e gli yak hanno ogni giorno la possibilità di strofinarsi;</li> <li>- se la temperatura supera i 25 °C i bufali e gli yak hanno sempre la possibilità di accedere ad aree ombreggiate e all'acqua nonché di rinfrescarsi in un pantano o mediante bagni. In alternativa al pantano e ai bagni, è ammessa anche la possibilità della doccia.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				17	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, effettuano la castrazione nelle prime due settimane di vita e la decornazione nelle prime tre settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- gli anelli al naso ai tori vengono applicati da un veterinario 2).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accorciamento della coda (tranne su indicazione del veterinario);</li> <li>- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;</li> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;</li> <li>- la modifica della posizione delle corna mediante pesi;</li> <li>- l'utilizzo dell'anello nasale per legare l'animale;</li> <li>- interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;</li> <li>- la decornazione di bufali e yak;</li> <li>- la marchiatura a freddo e a caldo;</li> <li>- interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;</li> <li>- l'applicazione di anelli nasali con dischi guarniti di punte o muniti di spigoli affilati o acuminati 3).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Nei bovini, solo i veterinari possono effettuare interventi che provocano dolore, all'eccezione della castrazione e della decornazione ai sensi dell'articolo 32 OPAn e della marchiatura.</p> <p>3) Possono invece essere usati gli anelli antisucchio reperibili in commercio con spigoli rivolti verso l'esterno usati per evitare che gli animali si succhino reciprocamente e fissati al setto nasale. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.14 «Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali» e n. 6.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e di legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce e della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
		04	Vitelli	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti Osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di bovini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i bovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello indicato nell'allegato Misure minime;</li> <li>- nelle stalle a stabulazione libera le corsie sono concepite in modo tale che gli animali possano evitarsi;</li> <li>- il numero degli animali stabulati nelle stalle a stabulazione libera non supera quello dei box di riposo disponibili;</li> <li>- nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili;</li> <li>- nei box individuali e negli iglù individuali non è stabulato più di un vitello.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- le coperture perforate del canale del colaticcio sono presenti limitatamente alla larghezza di un elemento 1);</li> <li>- le graticole destinate al prolungamento dei giacigli (cfr. allegato Misure minime, ill. 6) sono installate nel rispetto di quanto prescritto nell'allegato 1 tabella 1 cifra 12 OPAn circa la lunghezza della posta 1);</li> <li>- non sono utilizzate griglie a barre tonde nelle stalle a stabulazione libera o nei recinti 1);</li> <li>- gli yak non sono tenuti su griglie in calcestruzzo e pavimenti perforati (con fori) 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo per vitelli fino a quattro mesi è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata;</li> <li>- il settore di riposo per vacche, manze in gestazione avanzata, tori riproduttori, bufali e yak è provvisto di una lettiera 1) sufficiente e adeguata;</li> <li>- i bovini da ingrasso di oltre cinque mesi non sono tenuti esclusivamente 2) in box ad area unica con lettiera profonda;</li> <li>- gli altri bovini che non appartengono alle categorie dei vitelli, delle vacche, delle manze in gestazione avanzata, dei tori riproduttori, dei bufali o degli yak sono tenuti in un sistema di stabulazione in cui il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o di materiale soffice e plastico 1);</li> <li>- i box di riposo sono provvisti di un bordo rialzato;</li> <li>- nei box di riposo le delimitazioni anteriori e posteriori sono arrotondate o smussate dal lato dell'animale e superano al massimo di 10 cm il livello della superficie di riposo;</li> <li>- nel settore di riposo le piantane non disturbano gli animali, né quando sono coricati né al momento del coricamento o dell'alzata a).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) I tappeti di gomma tradizionali nonché i tappeti morbidi nelle poste fisse e nei box di riposo devono essere sufficientemente coperti di lettiera adeguata. 2) Gli animali devono avere accesso a una qualità del pavimento che garantisca l'usura degli zoccoli.</p> <p>Nota bene a) Esempi delle condizioni alle quali gli animali possono eseguire movimenti tipici della loro specie nonostante vi siano delle piantane sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.13 «Piantane nei box di riposo per i bovini da latte».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Corretto impiego del giogo elettrico</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il giogo elettrico è presente solo nelle poste già esistenti al 31 agosto 2013;</li> <li>- i gioghi elettrici sono regolabili secondo l'altezza del singolo animale;</li> <li>- i gioghi elettrici sono utilizzati solo per le vacche e per gli animali femmina di età superiore ai 18 mesi;</li> <li>- vengono utilizzati solo i trasformatori autorizzati dall'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria a) b);</li> <li>- il giogo elettrico viene installato solo nelle poste di almeno 175 cm di lunghezza;</li> <li>- la distanza tra il garrese e il giogo elettrico non è inferiore a 5 cm;</li> <li>- il trasformatore è acceso al massimo due giorni a settimana c);</li> <li>- nei giorni che precedono il parto e fino a una settimana dopo lo stesso il giogo elettrico è spostato fino alla posizione superiore.</li> </ul> <p>Altri dispositivi per dirigere il comportamento degli animali</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando non sono presenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tende elettrificate 1)</li> <li>- fili elettrici o altri dispositivi 1) nel settore in cui soggiornano gli animali, in particolare</li> <li>- catene elettrificate sospese e fili elettrici tra gli animali e</li> <li>- gioghi elettrici per dirigere lateralmente il comportamento degli animali nonché</li> <li>- dispositivi taglienti o acuminati nel settore in cui soggiornano gli animali né</li> <li>- installazioni elettriche per spingere avanti gli animali 2) d).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) I sistemi di mungitura automatica devono essere sprovvisti di dispositivi elettrici di spinta.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) I modelli attualmente autorizzati nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione per i sistemi e gli impianti di stabulazione fabbricati in serie sono riportati nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.4 «Elenco dei trasformatori per gioghi elettrici autorizzati» pubblicate sul sito dell'USAV.</p> <p>b) Numerose sono le ditte che vendono gioghi elettrici. Gli involucri dei gioghi possono quindi divergere notevolmente gli uni dagli altri; decisivo è che essi contengano un apparecchio autorizzato (ad es. riconoscibile dalla targhetta del modello).</p> <p>c) Nei gioghi elettrici autorizzati la durata massima è regolata da un interruttore orario integrato.</p> <p>d) Sono ammesse a titolo provvisorio recinzioni elettriche fisse nella stabulazione libera per consentire lo svolgimento dei lavori di stalla.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i bovini non sono esposti a rumore eccessivo 1)</li> </ul> <p>per un lungo periodo.</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di bovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vitelli tenuti in capannine o stalle hanno accesso permanente all'acqua;</li> <li>- gli altri bovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- non sono utilizzati abbeveratoi a tettarella;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione che gli altri bovini abbiano accesso all'acqua almeno due volte al giorno non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Area di foraggiamento nelle stalle a stabulazione libera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per l'ingestione degli alimenti di base, ogni animale dispone di una posta di foraggiamento sufficientemente ampia, salvo in caso di forme di alimentazione ad libitum;</li> <li>- vengono tenuti al massimo 2,5 animali per posta di foraggiamento se è costantemente disponibile foraggio con qualità e caratteristiche uniformi;</li> <li>- fatta salva l'immobilizzazione di singoli animali sotto sorveglianza, le rastrelliere catturanti sono utilizzate soltanto se ogni animale ha a disposizione almeno una posta di foraggiamento.</li> </ul>			0
				12	Detenzione di vitelli: stabulazione individuale, contatto visivo e foraggiamento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i vitelli di età inferiore a quattro mesi non sono tenuti legati;</li> <li>- i vitelli di età inferiore a quattro mesi sono tenuti immobilizzati solo per bere, ogni volta per massimo 30 minuti;</li> <li>- I vitelli di oltre due settimane fino all'età di quattro mesi non sono tenuti da soli, sempre che l'azienda conti più di un vitello; fanno eccezione i vitelli tenuti in capannine (igloo);</li> <li>- i vitelli tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie;</li> <li>- i vitelli tenuti da soli in capannine hanno accesso permanente a un parco all'aperto a) b);</li> <li>- la larghezza minima delle capannine per vitelli a posta singola è sufficientemente larga da consentire al vitello di girarsi senza impedimenti;</li> <li>- i vitelli di età superiore a due settimane hanno sempre a libera disposizione fieno, mais o altro foraggio grezzo adeguato 1);</li> <li>- il foraggio grezzo non si trova sul pavimento bensì in un'attrezzatura adeguata, come ad es. una mangiatoia;</li> <li>- la paglia non è utilizzata come unica forma di foraggio grezzo 2);</li> <li>- ai vitelli non vengono applicate museruole.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Altro foraggio grezzo adeguato quale unico apporto di fibre grezze deve essere composto da fieno e da cubetti di mais da pianta intera; si vedano le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.20 «Foraggiamento dei vitelli - Quali sono le disposizioni per l'apporto di fibre grezze?».</p> <p>2) Se la paglia è sempre a disposizione quale foraggio grezzo, altre adeguate tipologie di foraggio, che garantiscono un'alimentazione ricca di fibre grezze, possono essere messe a disposizione in misura limitata nel corso della giornata.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.21 «Misure contro lo stress da caldo nei vitelli» contengono raccomandazioni per ombreggiare gli igloo.</p> <p>b) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.23 " Come posizionare correttamente le capannine (igloo) per la detenzione di singoli vitelli" spiegano cosa di intenda con parco all'aperto.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Movimento per gli yak e il bestiame bovino in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli yak hanno sempre accesso a un pascolo o a un parchetto all'aperto;</li> <li>- i bovini si possono muovere all'aperto almeno 90 giorni all'anno, di cui almeno 30 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 60 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i bovini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per i tori riproduttori tenuti legati, l'uscita si svolge in un parchetto all'aperto o in un pascolo. Questi capi possono anche essere condotti all'aria aperta a), eventualità che si sostituisce all'uscita;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile.</p> <p>2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni.</p> <p>3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo.</p> <p>4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Consigli per effettuare l'uscita di tori riproduttori tenuti legati sono contenuti nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.16 «Possibilità di movimento per i tori riproduttori tenuti legati».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio messo a disposizione deve soddisfare i consueti requisiti d'igiene e di qualità. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				16	Ferimenti e cura degli animali, inclusi cura degli unghioni e possibilità di rinfrescarsi per bufali e yak	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente accuditi, curati oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la cura degli unghioni è svolta regolarmente e a regola d'arte (gli unghioni non presentano una crescita eccessiva);</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali 2) e non stringono eccessivamente il collo dell'animale;</li> <li>- i bufali e gli yak hanno ogni giorno la possibilità di strofinarsi;</li> <li>- se la temperatura supera i 25 °C i bufali e gli yak hanno sempre la possibilità di accedere ad aree ombreggiate e all'acqua nonché di rinfrescarsi in un pantano o mediante bagni. In alternativa al pantano e ai bagni, è ammessa anche la possibilità della doccia.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				17	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, effettuano la castrazione nelle prime due settimane di vita e la decornazione nelle prime tre settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- gli anelli al naso ai tori vengono applicati da un veterinario 2).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'accorciamento della coda (tranne su indicazione del veterinario);</li> <li>- la privazione di acqua durante la messa in asciutta;</li> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della radice delle corna;</li> <li>- la modifica della posizione delle corna mediante pesi;</li> <li>- l'utilizzo dell'anello nasale per legare l'animale;</li> <li>- interventi sul pene dei tori utilizzati per rilevare i calori;</li> <li>- la decornazione di bufali e yak;</li> <li>- la marchiatura a freddo e a caldo;</li> <li>- interventi invasivi sulla lingua, sul frenulo linguale, al setto nasale o sul muso per evitare disturbi comportamentali quali la suzione reciproca o l'arrotolamento della lingua;</li> <li>- l'applicazione di anelli nasali con dischi guarniti di punte o muniti di spigoli affilati o acuminati 3).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Nei bovini, solo i veterinari possono effettuare interventi che provocano dolore, all'eccezione della castrazione e della decornazione ai sensi dell'articolo 32 OPAn e della marchiatura.</p> <p>3) Possono invece essere usati gli anelli antisucchio reperibili in commercio con spigoli rivolti verso l'esterno usati per evitare che gli animali si succhino reciprocamente e fissati al setto nasale. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.14 «Impiego di anelli e cavezze antisucchio per i bovini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 6.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei torelli eseguita dal detentore degli animali» e n. 6.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei vitelli giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e di legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce e della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				18	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
03.31_v1	Prot.anim. - equidi	11	Giumento di allevamento e puledri	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
						<p>detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi            - in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui equidi: professione agricola 1);            - nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, equidi compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);            - nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);            - nella detenzione professionale di oltre 11 equidi (senza contare i puledri non svezzati): formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione 4) o una professione legata ai cavalli 5) oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione degli equidi 6);            - in caso di detenzione di oltre 5 equidi (senza contare i puledri non svezzati): attestato di competenza 2).</p> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con gli equidi.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            4) La formazione riconosciuta dall'USAV in materia di detenzione adeguata degli equidi e di allevamento e riproduzione responsabili degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi e superare un esame.            5) Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall'associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco secondo la LFPr.            6) Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi            - non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai cavalli o formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 equidi).</p> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di equidi è cambiato.</p>			

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli equidi presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle scuderie che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze</li> </ul>		0	
				03	Occupazione delle scuderie	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in caso di stabulazione individuale il numero di animali stabulati non supera quello dei box individuali a disposizione.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti delle scuderie e delle aree d'uscita con un rivestimento solido non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo non è fortemente inquinato da feci o urina;</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso.</li> </ul>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie minima dei box individuali/box di gruppo a un compartimento e la superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti sono provviste di lettiera;</li> <li>- la lettiera è sufficiente a) e adeguata, pulita e asciutta.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivestimento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera. A seconda della qualità del pavimento lo spessore della lettiera deve garantire sufficiente deformabilità, assorbimento dell'umidità e sicurezza antisdrucciolo. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.7 «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi».</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se vengono rispettate le superfici minime di cui all'allegato Misure minime e se tali aree sono abbastanza grandi da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) È vietato usare filo spinato per i pascoli.</p> <p>L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.</p> <p>Nota bene</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le scuderie che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento</p>			0
				08	Qualità dell'aria e rumore nella scuderia	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna a);</li> <li>- gli equidi non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) In caso di temperature estive molto elevate, la sudorazione degli equidi nella stalla è segno di insufficiente aerazione.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi dispongono di sufficiente foraggio grezzo per le esigenze comportamentali tipiche della specie, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo;</li> <li>- gli equidi hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.</li> </ul>			0
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'azienda gli equidi hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide 1);</li> <li>- gli animali giovani 2) sono tenuti permanentemente in gruppo.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.</p> <p>2) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Stabulazione in gruppo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella stabulazione di gruppo libera sono predisposte strutture che permettono agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di animali giovani 1);</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera non sono presenti vicoli ciechi;</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera a diversi comparti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti;</li> <li>- è possibile realizzare una zona speciale secondo l'allegato Misure minime (B) per le giumente appena prima o durante il parto, gli animali malati, i nuovi equidi da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano;</li> <li>- l'ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo con un altro equide.</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0
				12	Stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi non sono tenuti in stabulazione fissa 1).</li> <li>- gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane 2). L'allevatore deve comprovare che successivamente, per l'animale in questione, è disponibile un posto in un'altra unità di detenzione;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, stare sdraiati e alzarsi nel modo tipico della loro specie.</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo. 2) Ciò non vale per i puledri non svezzati e gli animali giovani (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è disponibile un'area d'uscita 1) all'aperto secondo l'allegato Misure minime utilizzabile durante tutto l'anno;</li> <li>- le recinzioni non sono costituite da filo spinato 2);</li> <li>- agli equidi è concesso ogni giorno sufficiente movimento 3);</li> <li>- nei giorni in cui non vengono utilizzati agli equidi devono essere concesse almeno due ore di uscita 4);</li> <li>- agli equidi utilizzati 5) è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno due ore 4);</li> <li>- si deroga all'obbligo di uscita 5) degli equidi utilizzati 4) per massimo quattro settimane, purché la rinuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di equidi appena stabulati in un'azienda;</li> <li>- in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6) tra il 1° novembre e il 30 aprile;</li> <li>- durante l'utilizzo a scopi militari;</li> <li>- durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;</li> </ul> </li> <li>- è concessa l'uscita 4) all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6), nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire gli equidi su una superficie coperta;</li> <li>- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita 4) all'aperto è concessa di notte o nelle prime ore del giorno;</li> <li>- le uscite degli equidi sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell'azienda 7-11) .</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione b) offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente 1);</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sulla protezione dalle condizioni meteorologiche sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.8 «Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi».</p>			0
				15	Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun equide presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale di tutti gli equidi è buono;</li> <li>- non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;</li> <li>- gli zoccoli sono curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli.</li> </ul>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
		12	Animali giovani	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
						<p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui equidi: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, equidi compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- nella detenzione professionale di oltre 11 equidi (senza contare i puledri non svezzati): formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione 4) o una professione legata ai cavalli 5) oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione degli equidi 6);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 5 equidi (senza contare i puledri non svezzati): attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con gli equidi.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>4) La formazione riconosciuta dall'USAV in materia di detenzione adeguata degli equidi e di allevamento e riproduzione responsabili degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi e superare un esame.</p> <p>5) Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall'associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco secondo la LFPr.</p> <p>6) Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai cavalli o formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 equidi).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di equidi è cambiato.</li> </ul>			

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli equidi presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle scuderie che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze</li> </ul>		0	
				03	Occupazione delle scuderie	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in caso di stabulazione individuale il numero di animali stabulati non supera quello dei box individuali a disposizione.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti delle scuderie e delle aree d'uscita con un rivestimento solido non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo non è fortemente inquinato da feci o urina;</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso.</li> </ul>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie minima dei box individuali/box di gruppo a un compartimento e la superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti sono provviste di lettiera;</li> <li>- la lettiera è sufficiente a) e adeguata, pulita e asciutta.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivestimento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera. A seconda della qualità del pavimento lo spessore della lettiera deve garantire sufficiente deformabilità, assorbimento dell'umidità e sicurezza antisdrucciolo. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.7 «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi».</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se vengono rispettate le superfici minime di cui all'allegato Misure minime e se tali aree sono abbastanza grandi da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) È vietato usare filo spinato per i pascoli. L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.</p> <p>Nota bene</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le scuderie che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento</p>			0
				08	Qualità dell'aria e rumore nella scuderia	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna a);</li> <li>- gli equidi non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) In caso di temperature estive molto elevate, la sudorazione degli equidi nella stalla è segno di insufficiente aerazione.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi dispongono di sufficiente foraggio grezzo per le esigenze comportamentali tipiche della specie, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo;</li> <li>- gli equidi hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.</li> </ul>			0
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'azienda gli equidi hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide 1);</li> <li>- gli animali giovani 2) sono tenuti permanentemente in gruppo.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.</p> <p>2) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Stabulazione in gruppo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella stabulazione di gruppo libera sono predisposte strutture che permettono agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di animali giovani 1);</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera non sono presenti vicoli ciechi;</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera a diversi comparti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti;</li> <li>- è possibile realizzare una zona speciale secondo l'allegato Misure minime (B) per le giumente appena prima o durante il parto, gli animali malati, i nuovi equidi da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano;</li> <li>- l'ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo con un altro equide.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0
				12	Stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi non sono tenuti in stabulazione fissa 1).</li> <li>- gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane 2). L'allevatore deve comprovare che successivamente, per l'animale in questione, è disponibile un posto in un'altra unità di detenzione;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, stare sdraiati e alzarsi nel modo tipico della loro specie.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo.</p> <p>2) Ciò non vale per i puledri non svezzati e gli animali giovani (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è disponibile un'area d'uscita 1) all'aperto secondo l'allegato Misure minime utilizzabile durante tutto l'anno;</li> <li>- le recinzioni non sono costituite da filo spinato 2);</li> <li>- agli equidi è concesso ogni giorno sufficiente movimento 3);</li> <li>- nei giorni in cui non vengono utilizzati agli equidi devono essere concesse almeno due ore di uscita 4);</li> <li>- agli equidi utilizzati 5) è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno due ore 4);</li> <li>- si deroga all'obbligo di uscita 5) degli equidi utilizzati 4) per massimo quattro settimane, purché la rinuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di equidi appena stabulati in un'azienda;</li> <li>- in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6) tra il 1° novembre e il 30 aprile;</li> <li>- durante l'utilizzo a scopi militari;</li> <li>- durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;</li> </ul> </li> <li>- è concessa l'uscita 4) all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6), nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire gli equidi su una superficie coperta;</li> <li>- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita 4) all'aperto è concessa di notte o nelle prime ore del giorno;</li> <li>- le uscite degli equidi sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell'azienda 7-11) .</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione b) offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente 1);</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sulla protezione dalle condizioni meteorologiche sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.8 «Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi».</p>			0
				15	Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun equide presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale di tutti gli equidi è buono;</li> <li>- non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;</li> <li>- gli zoccoli sono curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli.</li> </ul>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <p>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</p>			0
		13	Altri equidi	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha assolto la seguente formazione:</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
						<p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, tra cui equidi: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito, equidi compresi, siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- nella detenzione professionale di oltre 11 equidi (senza contare i puledri non svezzati): formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione 4) o una professione legata ai cavalli 5) oppure un diploma di una scuola universitaria professionale o universitario in materia di detenzione degli equidi 6);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 5 equidi (senza contare i puledri non svezzati): attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso riconosciuto dall'USAV, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con gli equidi.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>4) La formazione riconosciuta dall'USAV in materia di detenzione adeguata degli equidi e di allevamento e riproduzione responsabili degli equidi si compone di una parte teorica e di una pratica e dura in totale 40 ore. È inoltre indispensabile seguire un tirocinio della durata di tre mesi e superare un esame.</p> <p>5) Cavallerizzo, palafreniere, fantino, istruttore di equitazione con una formazione riconosciuta dall'associazione SVBR oppure custode di cavalli, specialista di cavalli secondo la LFPr o maniscalco secondo la LFPr.</p> <p>6) Formazione universitaria in scienze equine, medicina veterinaria, zoologia o etologia.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o gestori di un'azienda di detenzione professionale di equidi o come detentori di equidi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, professione legata ai cavalli o formazione specialistica in materia di detenzione degli equidi, non legata a una professione, e attestato di competenza per la detenzione di oltre 5 equidi).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di equidi è cambiato.</li> </ul>			

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli equidi presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle scuderie che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze</li> </ul>		0	
				03	Occupazione delle scuderie	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in caso di stabulazione individuale il numero di animali stabulati non supera quello dei box individuali a disposizione.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle scuderie e suolo delle aree d'uscita all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti delle scuderie e delle aree d'uscita con un rivestimento solido non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo non è fortemente inquinato da feci o urina;</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso.</li> </ul>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la superficie minima dei box individuali/box di gruppo a un compartimento e la superficie minima di riposo nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti sono provviste di lettiera;</li> <li>- la lettiera è sufficiente a) e adeguata, pulita e asciutta.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Se i pavimenti sono dotati di un isolamento termico, come i pavimenti in legno o quelli muniti di un rivestimento in gomma, si può diminuire lo spessore della lettiera. A seconda della qualità del pavimento lo spessore della lettiera deve garantire sufficiente deformabilità, assorbimento dell'umidità e sicurezza antisdruciolevoli. Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.7 «Settore di riposo con lettiera per i cavalli e gli altri equidi».</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nelle scuderie e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se vengono rispettate le superfici minime di cui all'allegato Misure minime e se tali aree sono abbastanza grandi da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p> <p>2) È vietato usare filo spinato per i pascoli. L'autorità cantonale può accordare un permesso di deroga a tempo determinato per l'uso di filo spinato per i pascoli vasti che dispongono di un'ulteriore delimitazione.</p> <p>Nota bene</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le scuderie che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento</p>			0
				08	Qualità dell'aria e rumore nella scuderia	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non si constatano differenze nette, percettibili all'olfatto, rispetto all'aria esterna a);</li> <li>- gli equidi non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) In caso di temperature estive molto elevate, la sudorazione degli equidi nella stalla è segno di insufficiente aerazione.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi dispongono di sufficiente foraggio grezzo per le esigenze comportamentali tipiche della specie, ad esempio paglia da foraggio, eccetto durante il pascolo;</li> <li>- gli equidi hanno la possibilità di dissetarsi diverse volte al giorno.</li> </ul>			0
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nell'azienda gli equidi hanno un contatto visivo, acustico e olfattivo con almeno un altro equide 1);</li> <li>- gli animali giovani 2) sono tenuti permanentemente in gruppo.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) L'autorità cantonale può rilasciare, in casi motivati, un permesso di deroga a tempo determinato per la detenzione individuale di equidi vecchi.</p> <p>2) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Stabulazione in gruppo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella stabulazione di gruppo libera sono predisposte strutture che permettono agli equidi di evitarsi e di ritirarsi, tranne nel caso di animali giovani 1);</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera non sono presenti vicoli ciechi;</li> <li>- nella stabulazione di gruppo libera a diversi compartimenti, il settore di riposo e di uscita sono accessibili stabilmente attraverso un ampio passaggio o due passaggi più stretti;</li> <li>- è possibile realizzare una zona speciale secondo l'allegato Misure minime (B) per le giumente appena prima o durante il parto, gli animali malati, i nuovi equidi da integrare nel gruppo o i soggetti che non si tollerano;</li> <li>- l'ubicazione e la conformazione della zona speciale consente il contatto visivo, uditivo e olfattivo con un altro equide.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per animali giovani si intendono i puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare.</p>			0
				12	Stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli equidi non sono tenuti in stabulazione fissa 1).</li> <li>- gli equidi appena stabulati in un'azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane 2). L'allevatore deve comprovare che successivamente, per l'animale in questione, è disponibile un posto in un'altra unità di detenzione;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono separate da pareti divisorie fisse o mobili;</li> <li>- le poste fisse nella stabulazione fissa sono concepite in modo che gli equidi non si feriscano e possano tenersi eretti, coricarsi, stare sdraiati e alzarsi nel modo tipico della loro specie.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo.</p> <p>2) Ciò non vale per i puledri non svezzati e gli animali giovani (puledri svezzati fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all'inizio della loro utilizzazione regolare).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è disponibile un'area d'uscita 1) all'aperto secondo l'allegato Misure minime utilizzabile durante tutto l'anno;</li> <li>- le recinzioni non sono costituite da filo spinato 2);</li> <li>- agli equidi è concesso ogni giorno sufficiente movimento 3);</li> <li>- nei giorni in cui non vengono utilizzati agli equidi devono essere concesse almeno due ore di uscita 4);</li> <li>- agli equidi utilizzati 5) è concesso di uscire almeno due giorni alla settimana e ogni volta per almeno due ore 4);</li> <li>- si deroga all'obbligo di uscita 5) degli equidi utilizzati 4) per massimo quattro settimane, purché la rinuncia sia motivata dalle seguenti eccezioni e in detto periodo gli equidi siano utilizzati ogni giorno: <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di equidi appena stabulati in un'azienda;</li> <li>- in caso di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6) tra il 1° novembre e il 30 aprile;</li> <li>- durante l'utilizzo a scopi militari;</li> <li>- durante spettacoli equestri, competizioni sportive o esposizioni;</li> </ul> </li> <li>- è concessa l'uscita 4) all'aperto, tranne in presenza di condizioni del terreno o meteorologiche estreme 6), nel qual caso è possibile, in via eccezionale, far uscire gli equidi su una superficie coperta;</li> <li>- in caso di forte presenza di insetti, l'uscita 4) all'aperto è concessa di notte o nelle prime ore del giorno;</li> <li>- le uscite degli equidi sono regolarmente annotate in un apposito registro tenuto nell'azienda 7-11) .</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione b) offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente 1);</li> <li>- il suolo dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta).</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sulla protezione dalle condizioni meteorologiche sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 11.8 «Detenzione permanente all'aperto dei cavalli e degli altri equidi».</p>			0
				15	Ferimenti e cura degli animali, cura degli zoccoli inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun equide presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale di tutti gli equidi è buono;</li> <li>- non sono stati eliminati i peli tattili intorno alle froge e agli occhi;</li> <li>- gli zoccoli sono curati in modo tale che l'equide possa assumere una posizione anatomicamente corretta, che non sia ostacolato nei suoi movimenti e che non insorgano malattie degli zoccoli.</li> </ul>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
03.32_v1	Prot.anim. - caprini	21	Capretti	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di caprini è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i caprini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei caprili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime; - nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili.			0
				04	Pavimenti dei caprili	Informazioni tecniche - i pavimenti nei caprili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti caprini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, i caprili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore. Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i caprini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini»</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				10	Foraggio grezzo per capretti	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</li> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, i caprini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul>			0
				14	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali effettuano la castrazione dei capretti nelle prime due settimane di vita o li decornano nelle prime tre settimane di vita, nel proprio effettivo, a regola d'arte e in conformità alla legge a).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari e i detentori di animali che presentano un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali» e n 9.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce o della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è pubblicate sul <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
		22	Capre giovani e capre nane	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di caprini è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i caprini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali.            Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei caprili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime; - nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili.			0
				04	Pavimenti dei caprili	Informazioni tecniche - i pavimenti nei caprili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti caprini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, i caprili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore. Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i caprini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini»</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				12	Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini sono tenuti legati solo in poste fisse utilizzate stagionalmente nella regione d'estivazione o nelle poste fisse già esistenti al 1° settembre 2008;</li> <li>- i caprini si possono muovere all'aperto almeno 170 giorni all'anno, di cui almeno 50 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 120 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i caprini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per uscita all'aperto non s'intende il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile. 2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni. 3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</li> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, i caprini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul>			0
				14	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali effettuano la castrazione dei capretti nelle prime due settimane di vita o li decornano nelle prime tre settimane di vita, nel proprio effettivo, a regola d'arte e in conformità alla legge a).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari e i detentori di animali che presentano un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali» e n 9.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce o della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è pubblicate sul <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
		23	Capre	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di caprini è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i caprini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei caprili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime; - nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili.			0
				04	Pavimenti dei caprili	Informazioni tecniche - i pavimenti nei caprili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti caprini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, i caprili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore. Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i caprini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini»</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				12	Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini sono tenuti legati solo in poste fisse utilizzate stagionalmente nella regione d'estivazione o nelle poste fisse già esistenti al 1° settembre 2008;</li> <li>- i caprini si possono muovere all'aperto almeno 170 giorni all'anno, di cui almeno 50 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 120 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i caprini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per uscita all'aperto non s'intende il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile. 2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni. 3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</li> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, i caprini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul>			0
				14	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali effettuano la castrazione dei capretti nelle prime due settimane di vita o li decornano nelle prime tre settimane di vita, nel proprio effettivo, a regola d'arte e in conformità alla legge a).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari e i detentori di animali che presentano un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali» e n 9.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce o della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è pubblicate sul <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
		24	Becchi	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 caprini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di caprini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di caprini è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i caprini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei caprili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime; - nei sistemi di stabulazione fissa, il numero degli animali stabulati non supera quello delle poste disponibili.			0
				04	Pavimenti dei caprili	Informazioni tecniche - i pavimenti nei caprili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti caprini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di riposo sopraelevate possono essere prive di lettiera.			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei caprili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, i caprili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore. Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel caprile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i caprini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.5 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di caprini»</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i capretti di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				12	Stabulazione fissa e movimento per i caprini in stabulazione fissa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i caprini sono tenuti legati solo in poste fisse utilizzate stagionalmente nella regione d'estivazione o nelle poste fisse già esistenti al 1° settembre 2008;</li> <li>- i caprini si possono muovere all'aperto almeno 170 giorni all'anno, di cui almeno 50 durante il periodo di foraggiamento invernale 1) e almeno 120 nel periodo di foraggiamento verde;</li> <li>- i caprini vengono privati dell'uscita all'aperto per un periodo non superiore alle due settimane;</li> <li>- per uscita all'aperto non s'intende il tempo in cui i caprini sono tenuti legati al pascolo;</li> <li>- è disponibile un registro delle uscite 3) 4) aggiornato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il periodo di foraggiamento invernale va dal 1° novembre al 30 aprile. 2) L'uscita all'aperto dev'essere annotata nel registro entro tre giorni. 3) Qualora l'uscita avvenga in gruppo, è possibile effettuare una sola annotazione per ciascun gruppo. 4) Qualora, per un determinato periodo di tempo, a un animale o a un gruppo di animali venga concesso di uscire quotidianamente all'aperto, nel registro vanno annotati esclusivamente il primo e l'ultimo giorno di tale periodo</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente. Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</li> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, i caprini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul>			0
				14	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali effettuano la castrazione dei capretti nelle prime due settimane di vita o li decornano nelle prime tre settimane di vita, nel proprio effettivo, a regola d'arte e in conformità alla legge a).</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate persone esperte i veterinari e i detentori di animali che presentano un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 9.6 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei capretti maschi eseguita dal detentore degli animali» e n 9.7 «Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti giovani eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce o della decornazione a regola d'arte e in conformità alla legge è pubblicate sul <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p>			0
				16	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
03.33_v1	Prot.anim. - ovini	31	Agnelli	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione degli ovili	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti degli ovili	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti degli ovili non sono sdrucchiolevoli;</li> <li>- i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1);</li> <li>- se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata</li> </ul>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno;</li> </ul> <p>Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> </ul> </li> <li>- gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				10	Foraggio grezzo per agnelli	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli agnelli di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);</li> <li>- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:</li> <li>- l'accorciamento della coda 2) degli agnelli fino al settimo giorno di vita.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		32	Agnelli da ingrasso e animali giovani	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.			0
				04	Pavimenti degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - i pavimenti degli ovili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno; Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.  Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				10	Foraggio grezzo per agnelli	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli agnelli di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);</li> <li>- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:</li> <li>- l'accorciamento della coda 2) degli agnelli fino al settimo giorno di vita.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		33	Pecore madri senza agnelli	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.			0
				04	Pavimenti degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - i pavimenti degli ovili non sono sdruciolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno; Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.  Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);</li> <li>- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:</li> <li>- l'accorciamento della coda 2) degli agnelli fino al settimo giorno di vita.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		34	Pecore madri con agnelli	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:            - le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</p> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.			0
				04	Pavimenti degli ovili	Le condizioni sono soddisfatte quando: - i pavimenti degli ovili non sono sdrucchiolevoli; - i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; - non sono presenti spigoli vivi né sbavature; - se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1); - se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).  Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.			0
				05	Settore di riposo	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando: - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0
				07	Illuminazione	Le condizioni sono soddisfatte quando: - nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a); Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato; - l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b); Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali. - nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno; Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno; - in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.  Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				10	Foraggio grezzo per agnelli	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli agnelli di età superiore alle due settimane possono accedere liberamente al fieno o ad altro foraggio grezzo adeguato;</li> <li>- la paglia non viene utilizzata come unica forma di foraggio grezzo.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);</li> <li>- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:</li> <li>- l'accorciamento della coda 2) degli agnelli fino al settimo giorno di vita.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		35	Arieti	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 ovini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di ovini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di ovini è cambiato</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti gli ovini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione degli ovili	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti degli ovili	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti degli ovili non sono sdrucchiolevoli;</li> <li>- i singoli elementi dei pavimenti grigliati sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- se vengono tenuti animali giovani di peso non superiore a 30 kg su un pavimento perforato, il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1);</li> <li>- se vengono tenuti ovini su un pavimento perforato (con fori), il pavimento è ricoperto, sull'intera superficie, da uno strato sufficientemente spesso di lettiera 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata</li> </ul>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali negli ovili e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, gli ovili che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno;</li> </ul> <p>Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale. b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nell'ovile	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli ovini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.4 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di ovini».</p>			0
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini hanno accesso all'acqua almeno due volte al giorno;</li> <li>- vengono adottati opportuni provvedimenti per coprire il fabbisogno di acqua degli animali qualora la condizione summenzionata non possa essere garantita nella regione d'estivazione.</li> </ul>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli ovini tenuti da soli hanno un contatto visivo con animali della stessa specie.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- in un rifugio per proteggere da umidità e freddo delle dimensioni di cui all'allegato Misure minime gli animali non vengono foraggiati;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non sono fangosi né notevolmente imbrattati di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- durante il periodo di foraggiamento invernale, gli ovini vengono stabulati prima del parto e, nelle prime due settimane successive al parto, hanno sempre accesso a un ricovero;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- le corde, le catene, i collari e i dispositivi analoghi sono adattati alla taglia degli animali a) e non stringono il collo dell'animale in una morsa;</li> <li>- si effettua regolarmente una cura adeguata e a regola d'arte degli unghioni, in funzione della loro crescita (non vi è una crescita eccessiva);</li> <li>- gli ovini da lana vengono tosati almeno una volta all'anno;</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- le pecore tenute permanentemente all'aperto vengono tosate in un momento in cui lo spessore del vello è adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.4 «Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini».</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: tra il collo dell'animale e la catena/il collare deve esservi una distanza pari ad almeno la larghezza del palmo di una mano. La catena/il collare non deve risultare troppo stretta/o. Le catene e i collari troppo stretti sono una tortura per l'animale.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano gli agnelli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- esclusivamente persone esperte eseguono solo il seguente intervento senza anestesia:</li> <li>- l'accorciamento della coda 2) degli agnelli fino al settimo giorno di vita.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;</li> <li>- interventi sul pene dei montoni utilizzati per rilevare i calori.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi. Il moncone della coda deve coprire l'ano e la vulva.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 7.5 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei agnelli maschi eseguita dal detentore degli animali» illustrano le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici. Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo (<a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>).</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
03.34_v1	Prot.anim. - suini	41	Scrofe in asciutta	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;</li> <li>- le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.</li> </ul>			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazion</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- non vi sono correnti d'aria;</li><li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li><li>- è possibile respirare normalmente a);</li><li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:<ul style="list-style-type: none"><li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li><li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li><li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li><li>- i suini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li></ul></li></ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Temperatura della stalla	<p>Protezione dal caldo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo 2) e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi 3) a) b).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.</p> <p>2) Nei box per l'allevamento dei lattinzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.</p> <p>3) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p> <p>Protezione dal freddo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattinzoli corrisponde ad almeno 30 °C;</li> <li>- i lattinzoli hanno accesso permanente al nido;</li> <li>- in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda c);</li> <li>- se la temperatura scende al di sotto dei limiti 1) indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:</li> </ul> <p>Categoria di peso fino allo svezzamento fino a 25 kg 25 - 60 kg 60 - 110 kg oltre 110 kg</p> <p>Temperature limite nel settore di riposo, °C 24 20 15 9 9</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.</p> <p>b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».</p> <p>c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) a);</li><li>- l'abbeveratoio e' installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale e' previsto;</li><li>- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;</li><li>- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi 1);</li><li>- nel foraggiamento umido e' presente un abbeveratoio ogni 24 capi.</li></ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.</p> <p>Nota bene</p> <p>Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	<p>Esigenze comportamentali dei suini Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2);</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili a);</li> <li>- alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati 3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere b), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno. Il legno dolce e` ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre e` indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano.</p> <p>2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.</p> <p>Lettieria e materiale per la costruzione del nido in box per il parto Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido1) 2);</li> <li>- al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente cosperso di materiale per la costruzione del nido;</li> <li>- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il materiale adatto alla costruzione del nido e` di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice.</p> <p>2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini».</p> <p>b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo e` un ridotto contenuto di polvere.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;</li> <li>- i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;</li> <li>- le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;</li> <li>- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto 1);</li> <li>- per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa e' stata immobilizzata e per quale motivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;</li> <li>- gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;</li> <li>- negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo prescritto all'allegato Misure minime (A);</li> <li>- a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;</li> <li>- il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;</li> <li>- i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;</li> <li>- il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».</p>			0
				14	Interventi sull'animale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 2):</li> <li>- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi b);</li> <li>- l'applicazione dei marchi auricolari.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;</li> <li>- l'accorciamento della coda;</li> <li>- la resezione dei denti nei lattonzoli.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Altro	Nota bene - Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).			0
		42	Scrofe allattanti, lattonzoli	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;</li> <li>- le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.</li> </ul>			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazion</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				07	Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i suini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Temperatura della stalla	<p>Protezione dal caldo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo 2) e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi 3) a) b).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.</p> <p>2) Nei box per l'allevamento dei lattinzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.</p> <p>3) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p> <p>Protezione dal freddo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattinzoli corrisponde ad almeno 30 °C;</li> <li>- i lattinzoli hanno accesso permanente al nido;</li> <li>- in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda c);</li> <li>- se la temperatura scende al di sotto dei limiti 1) indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:</li> </ul> <p>Categoria di peso fino allo svezzamento fino a 25 kg 25 - 60 kg 60 - 110 kg oltre 110 kg</p> <p>Temperature limite nel settore di riposo, °C 24 20 15 9 9</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.</p> <p>b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».</p> <p>c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) a);</li><li>- l'abbeveratoio e' installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale e' previsto;</li><li>- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;</li><li>- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi 1);</li><li>- nel foraggiamento umido e' presente un abbeveratoio ogni 24 capi.</li></ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.</p> <p>Nota bene</p> <p>Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	<p>Esigenze comportamentali dei suini Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2);</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili a);</li> <li>- alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati 3).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere b), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno. Il legno dolce e` ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre e` indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano. 2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.</p> <p>Lettieria e materiale per la costruzione del nido in box per il parto Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido1) 2);</li> <li>- al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente cosparso di materiale per la costruzione del nido;</li> <li>- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere3).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il materiale adatto alla costruzione del nido e` di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice. 2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini». b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo e` un ridotto contenuto di polvere.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;</li> <li>- i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;</li> <li>- le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;</li> <li>- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto 1);</li> <li>- per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa e' stata immobilizzata e per quale motivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;</li> <li>- gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;</li> <li>- negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo prescritto all'allegato Misure minime (A);</li> <li>- a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;</li> <li>- il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;</li> <li>- i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;</li> <li>- il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».</p>			0
				14	Interventi sull'animale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 2):</li> <li>- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi b);</li> <li>- l'applicazione dei marchi auricolari.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;</li> <li>- l'accorciamento della coda;</li> <li>- la resezione dei denti nei lattonzoli.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Altro	Nota bene - Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).			0
		43	Verri riproduttori	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione: Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini - in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1); - nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2); - nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3); - in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza 2).  Osservazioni 1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni. 2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione. 3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni. Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini - non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).  Nota bene - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;</li> <li>- le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.</li> </ul>			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazion</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				07	Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i suini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Temperatura della stalla	<p>Protezione dal caldo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo 2) e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi 3) a) b).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.</p> <p>2) Nei box per l'allevamento dei lattinzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.</p> <p>3) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p> <p>Protezione dal freddo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattinzoli corrisponde ad almeno 30 °C;</li> <li>- i lattinzoli hanno accesso permanente al nido;</li> <li>- in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda c);</li> <li>- se la temperatura scende al di sotto dei limiti 1) indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:</li> </ul> <p>Categoria di peso fino allo svezzamento fino a 25 kg 25 - 60 kg 60 - 110 kg oltre 110 kg</p> <p>Temperature limite nel settore di riposo, °C 24 20 15 9 9</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.</p> <p>b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».</p> <p>c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) a);</li><li>- l'abbeveratoio e' installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale e' previsto;</li><li>- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;</li><li>- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi 1);</li><li>- nel foraggiamento umido e' presente un abbeveratoio ogni 24 capi.</li></ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.</p> <p>Nota bene</p> <p>Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	<p>Esigenze comportamentali dei suini Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2);</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili a);</li> <li>- alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati 3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere b), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno. Il legno dolce e` ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre e` indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano.</p> <p>2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.</p> <p>Lettieria e materiale per la costruzione del nido in box per il parto Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido1) 2);</li> <li>- al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente cosparso di materiale per la costruzione del nido;</li> <li>- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il materiale adatto alla costruzione del nido e` di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice.</p> <p>2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini».</p> <p>b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo e` un ridotto contenuto di polvere.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;</li> <li>- i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;</li> <li>- le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;</li> <li>- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto 1);</li> <li>- per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa e' stata immobilizzata e per quale motivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;</li> <li>- gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;</li> <li>- negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo prescritto all'allegato Misure minime (A);</li> <li>- a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;</li> <li>- il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;</li> <li>- i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;</li> <li>- il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».</p>			0
				14	Interventi sull'animale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 2):</li> <li>- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi b);</li> <li>- l'applicazione dei marchi auricolari.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;</li> <li>- l'accorciamento della coda;</li> <li>- la resezione dei denti nei lattonzoli.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Altro	Nota bene - Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).			0
		44	Suinetti svezzati	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;</li> <li>- le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.</li> </ul>			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazion</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				07	Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i suini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Temperatura della stalla	<p>Protezione dal caldo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo 2) e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi 3) a) b).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.</p> <p>2) Nei box per l'allevamento dei lattinzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.</p> <p>3) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p> <p>Protezione dal freddo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattinzoli corrisponde ad almeno 30 °C;</li> <li>- i lattinzoli hanno accesso permanente al nido;</li> <li>- in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda c);</li> <li>- se la temperatura scende al di sotto dei limiti 1) indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:</li> </ul> <p>Categoria di peso fino allo svezzamento fino a 25 kg 25 - 60 kg 60 - 110 kg oltre 110 kg</p> <p>Temperature limite nel settore di riposo, °C 24 20 15 9 9</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.</p> <p>b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».</p> <p>c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) a);</li><li>- l'abbeveratoio e' installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale e' previsto;</li><li>- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;</li><li>- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi 1);</li><li>- nel foraggiamento umido e' presente un abbeveratoio ogni 24 capi.</li></ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.</p> <p>Nota bene</p> <p>Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	<p>Esigenze comportamentali dei suini Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2);</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili a);</li> <li>- alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati 3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere b), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno. Il legno dolce è ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre è indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano.</p> <p>2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.</p> <p>Lettieria e materiale per la costruzione del nido in box per il parto Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido1) 2);</li> <li>- al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente cosparso di materiale per la costruzione del nido;</li> <li>- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattinzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere3).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il materiale adatto alla costruzione del nido è di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice.</p> <p>2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini».</p> <p>b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo è un ridotto contenuto di polvere.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;</li> <li>- i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;</li> <li>- le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;</li> <li>- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto 1);</li> <li>- per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa e' stata immobilizzata e per quale motivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;</li> <li>- gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;</li> <li>- negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo prescritto all'allegato Misure minime (A);</li> <li>- a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;</li> <li>- il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;</li> <li>- i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;</li> <li>- il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».</p>			0
				14	Interventi sull'animale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 2):</li> <li>- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi b);</li> <li>- l'applicazione dei marchi auricolari.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;</li> <li>- l'accorciamento della coda;</li> <li>- la resezione dei denti nei lattonzoli.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Altro	Nota bene - Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).			0
		45	Suini da ingrasso, da rimonta	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione: Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;</li> <li>- in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;</li> <li>- le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;</li> <li>- non sono presenti spigoli vivi né sbavature;</li> <li>- i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.</li> </ul>			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazion</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a);</li> <li>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				07	Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente a);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i suini non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Temperatura della stalla	<p>Protezione dal caldo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo 2) e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi 3) a) b).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.</p> <p>2) Nei box per l'allevamento dei lattinzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.</p> <p>3) Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.</p> <p>Protezione dal freddo</p> <p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali 1);</li> <li>- nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura 1) nel nido dei lattinzoli corrisponde ad almeno 30 °C;</li> <li>- i lattinzoli hanno accesso permanente al nido;</li> <li>- in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda c);</li> <li>- se la temperatura scende al di sotto dei limiti 1) indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:</li> </ul> <p>Categoria di peso fino allo svezzamento fino a 25 kg 25 - 60 kg 60 - 110 kg oltre 110 kg</p> <p>Temperature limite nel settore di riposo, °C 24 20 15 9 9</p> <p>Osservazione</p> <p>1) Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.</p> <p>b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».</p> <p>c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Approvvigionamento di acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) a);</li><li>- l'abbeveratoio e' installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale e' previsto;</li><li>- vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;</li><li>- nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi 1);</li><li>- nel foraggiamento umido e' presente un abbeveratoio ogni 24 capi.</li></ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.</p> <p>Nota bene</p> <p>Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	<p>Esigenze comportamentali dei suini Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati 1) 2);</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;</li> <li>- qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili a);</li> <li>- alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati 3).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come: paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere b), foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno. Il legno dolce è ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre è indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano. 2) Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.</p> <p>Lettieria e materiale per la costruzione del nido in box per il parto Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido1) 2);</li> <li>- al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente cosparso di materiale per la costruzione del nido;</li> <li>- a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere3).</li> </ul> <p>Osservazioni 1) Il materiale adatto alla costruzione del nido è di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice. 2) Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.</p> <p>Nota bene a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini». b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo è un ridotto contenuto di polvere.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;</li> <li>- i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;</li> <li>- le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;</li> <li>- le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto 1);</li> <li>- per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa e' stata immobilizzata e per quale motivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;</li> <li>- gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;</li> <li>- negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo prescritto all'allegato Misure minime (A);</li> <li>- a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;</li> <li>- il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;</li> <li>- i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;</li> <li>- il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».</p>			0
				14	Interventi sull'animale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge a);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 2):</li> <li>- la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi b);</li> <li>- l'applicazione dei marchi auricolari.</li> </ul> <p>Sono vietati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;</li> <li>- l'accorciamento della coda;</li> <li>- la resezione dei denti nei lattonzoli.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.</p> <p>2) Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una lista di controllo per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo <a href="http://www.usav.admin.ch">www.usav.admin.ch</a>.</p> <p>b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				15	Altro	Nota bene - Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).			0
03.35_v1	Prot.anim. - conigli	51	Coniglie	P1	Numero di animali				0
				01	Formazione	Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione: Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli - in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1); - nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2); - nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3); - in caso di produzione di oltre 500 animali giovani all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).  Osservazioni 1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni. 2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione. 3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni. Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli - non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).  Nota bene - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di conigli è cambiato			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i conigli presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0
				04	Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di pavimenti perforati, la distanza tra le traverse o il diametro dei fori sono adeguati alla taglia e al peso degli animali, tenendo conto in particolare degli animali giovani;</li> <li>- i pavimenti non sono sdruciolevoli;</li> <li>- nei parchi con superfici sopraelevate, queste sono sopraelevate rispetto alla superficie al suolo di almeno 20 cm e di dimensioni tali da consentire agli animali di sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;</li> <li>- sono utilizzati parchi senza lettiera solo in locali climatizzati a);</li> <li>- la lettiera è asciutta e non presenta eccessivi accumuli di escrementi b).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Un locale è climatizzato se nel settore che ospita gli animali la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei 10° C e non vi sono correnti d'aria.</p> <p>b) In caso di lettiera umida o sporca si osservano più spesso problemi alle zampe</p>			0
				05	Possibilità di ritirarsi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i parchi dispongono di una zona oscurata a) in cui gli animali possono ritirarsi;</li> <li>- la zona in cui gli animali possono ritirarsi è accessibile da più lati nei gruppi con più di cinque animali, e suddivisa b) nei gruppi con più di dieci animali;</li> <li>- le coniglie che allattano possono allontanarsi dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Le zone oscurate possono essere realizzate con vari mezzi, ad esempio con una superficie sopraelevata o un'altra struttura chiusa nella parte superiore oppure con una copertura parziale del lato frontale grigliato. Nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa deve essere di almeno 15 lux. Un nido con i piccoli non può essere considerato un settore di ritiro. In caso di stabulazione in gruppo, le possibilità di ritirarsi servono anche a evitare situazioni di conflittualità tra i vari animali.</p> <p>b) In alternativa a questa suddivisione, il sistema di stabulazione può essere strutturato in modo tale che siano disponibili almeno due settori in cui gli animali possano ritirarsi.</p>			0
				06	Nidi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel parco le coniglie in gestazione avanzata e quelle che allattano hanno a disposizione almeno un settore, separato da una parete fissa e da una soglia (almeno 8 cm), che possano rivestire di materiale per preparare il nido (paglia, fieno ecc.) e imbottire con peli.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa nelle ore diurne è di almeno 15 Lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nelle stalle esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria nel settore degli animali;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> </ul> </li> <li>- i conigli non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli ricevono quotidianamente foraggio grezzo, come fieno o paglia a);</li> <li>- i conigli dispongono in permanenza di oggetti da rodere con cui tenersi occupati;</li> <li>- i conigli ricevono quotidianamente acqua a sufficienza b) secondo il loro fabbisogno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per i conigli, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.</p> <p>b) Ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di acqua ai conigli sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 5.6 «Fabbisogno di acqua dei conigli».</p>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli giovani non sono tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita;</li> <li>- i conigli tenuti da soli sono almeno in contatto olfattivo e uditivo con altri conigli.</li> </ul>			0
				12	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, trattati, accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli artigli non sono eccessivamente lunghi.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.2 «Uccisione corretta di conigli».</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
		52	Conigli giovani	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di produzione di oltre 500 animali giovani all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di conigli è cambiato</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i conigli presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0
				03	Occupazione dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di pavimenti perforati, la distanza tra le traverse o il diametro dei fori sono adeguati alla taglia e al peso degli animali, tenendo conto in particolare degli animali giovani;</li> <li>- i pavimenti non sono sdruciolevoli;</li> <li>- nei parchi con superfici sopraelevate, queste sono sopraelevate rispetto alla superficie al suolo di almeno 20 cm e di dimensioni tali da consentire agli animali di sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;</li> <li>- sono utilizzati parchi senza lettiera solo in locali climatizzati a);</li> <li>- la lettiera è asciutta e non presenta eccessivi accumuli di escrementi b).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Un locale è climatizzato se nel settore che ospita gli animali la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei 10° C e non vi sono correnti d'aria.</p> <p>b) In caso di lettiera umida o sporca si osservano più spesso problemi alle zampe</p>			0
				05	Possibilità di ritirarsi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i parchi dispongono di una zona oscurata a) in cui gli animali possono ritirarsi;</li> <li>- la zona in cui gli animali possono ritirarsi è accessibile da più lati nei gruppi con più di cinque animali, e suddivisa b) nei gruppi con più di dieci animali;</li> <li>- le coniglie che allattano possono allontanarsi dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Le zone oscurate possono essere realizzate con vari mezzi, ad esempio con una superficie sopraelevata o un'altra struttura chiusa nella parte superiore oppure con una copertura parziale del lato frontale grigliato. Nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa deve essere di almeno 15 lux. Un nido con i piccoli non può essere considerato un settore di ritiro. In caso di stabulazione in gruppo, le possibilità di ritirarsi servono anche a evitare situazioni di conflittualità tra i vari animali.</p> <p>b) In alternativa a questa suddivisione, il sistema di stabulazione può essere strutturato in modo tale che siano disponibili almeno due settori in cui gli animali possano ritirarsi.</p>			0
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa nelle ore diurne è di almeno 15 Lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nelle stalle esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria nel settore degli animali;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> </ul> </li> <li>- i conigli non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli ricevono quotidianamente foraggio grezzo, come fieno o paglia a);</li> <li>- i conigli dispongono in permanenza di oggetti da rodere con cui tenersi occupati;</li> <li>- i conigli ricevono quotidianamente acqua a sufficienza b) secondo il loro fabbisogno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per i conigli, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.</p> <p>b) Ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di acqua ai conigli sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 5.6 «Fabbisogno di acqua dei conigli».</p>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli giovani non sono tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita;</li> <li>- i conigli tenuti da soli sono almeno in contatto olfattivo e uditivo con altri conigli.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, trattati, accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli artigli non sono eccessivamente lunghi.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.2 «Uccisione corretta di conigli».</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
		53	Conigli maschi	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di produzione di oltre 500 animali giovani all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di conigli</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di conigli è cambiato</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i conigli presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0
				03	Occupazione dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti, superfici sopraelevate e lettiera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di pavimenti perforati, la distanza tra le traverse o il diametro dei fori sono adeguati alla taglia e al peso degli animali, tenendo conto in particolare degli animali giovani;</li> <li>- i pavimenti non sono sdruciolevoli;</li> <li>- nei parchi con superfici sopraelevate, queste sono sopraelevate rispetto alla superficie al suolo di almeno 20 cm e di dimensioni tali da consentire agli animali di sdraiarsi con il corpo totalmente disteso;</li> <li>- sono utilizzati parchi senza lettiera solo in locali climatizzati a);</li> <li>- la lettiera è asciutta e non presenta eccessivi accumuli di escrementi b).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Un locale è climatizzato se nel settore che ospita gli animali la temperatura dell'aria non scende al di sotto dei 10° C e non vi sono correnti d'aria.</p> <p>b) In caso di lettiera umida o sporca si osservano più spesso problemi alle zampe</p>			0
				05	Possibilità di ritirarsi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i parchi dispongono di una zona oscurata a) in cui gli animali possono ritirarsi;</li> <li>- la zona in cui gli animali possono ritirarsi è accessibile da più lati nei gruppi con più di cinque animali, e suddivisa b) nei gruppi con più di dieci animali;</li> <li>- le coniglie che allattano possono allontanarsi dai loro piccoli in un altro compartimento oppure su una superficie sopraelevata.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Le zone oscurate possono essere realizzate con vari mezzi, ad esempio con una superficie sopraelevata o un'altra struttura chiusa nella parte superiore oppure con una copertura parziale del lato frontale grigliato. Nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa deve essere di almeno 15 lux. Un nido con i piccoli non può essere considerato un settore di ritiro. In caso di stabulazione in gruppo, le possibilità di ritirarsi servono anche a evitare situazioni di conflittualità tra i vari animali.</p> <p>b) In alternativa a questa suddivisione, il sistema di stabulazione può essere strutturato in modo tale che siano disponibili almeno due settori in cui gli animali possano ritirarsi.</p>			0
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel luogo in cui si trovano le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata e al centro del settore di attività restante, l'intensità luminosa nelle ore diurne è di almeno 15 Lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nelle stalle esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria nel settore degli animali;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i conigli non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua, esigenze comportamentali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli ricevono quotidianamente foraggio grezzo, come fieno o paglia a);</li> <li>- i conigli dispongono in permanenza di oggetti da rodere con cui tenersi occupati;</li> <li>- i conigli ricevono quotidianamente acqua a sufficienza b) secondo il loro fabbisogno.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per i conigli, il dimensionamento delle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata è lasciato alla responsabilità dei detentori.</p> <p>b) Ulteriori informazioni sull'approvvigionamento di acqua ai conigli sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 5.6 «Fabbisogno di acqua dei conigli».</p>			0
				11	Detenzione individuale	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i conigli giovani non sono tenuti individualmente nelle prime otto settimane di vita;</li> <li>- i conigli tenuti da soli sono almeno in contatto olfattivo e uditivo con altri conigli.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, trattati, accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- gli artigli non sono eccessivamente lunghi.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.2 «Uccisione corretta di conigli».</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
03.36_v1	Prot.anim. - galline ovaiole	61	Galline ovaiole/ animali riproduttori dall'inizio della deposizione delle uova	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 150 galline ovaiole o riproduttrici o produzione di oltre 200 pollastre all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professioni agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione dei pollai	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il numero di animali presenti nel pollaio non supera quello ammissibile sulla base delle dimensioni minime definite nell'allegato.</li> </ul>			1
				04	Pavimenti e lettiera	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una parte del pavimento del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata 1) 2);</li> <li>- la lettiera è asciutta e cedevole a);</li> <li>- la lettiera è disponibile durante l'intera fase luminosa;</li> <li>- la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico b);</li> <li>- i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i fili per il fissaggio non sporgono;</li> <li>- queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata.</p> <p>2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non devono forzatamente avere accesso a una superficie con lettiera.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico».</p> <p>b) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				05	Posatoi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vi sono posatoi 1) 2) collocati ad almeno due altezze differenti;</li> <li>- il posatoio inferiore 3) 5) nel caso delle galline ovaiole è collocato, rispetto al pavimento del pollaio, a un'altezza di almeno 50 cm;</li> <li>- sopra ai posatoi rimangono almeno 50 cm di altezza liberi 4) 5).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) I posatoi sono in legno, materiale sintetico, metallo o combinazioni di questi materiali.</p> <p>2) Possono essere considerati posatoi gli spigoli dei differenti livelli di una voliera se sono idonei a fungere da posatoi e consentono la chiusura delle dita quando gli animali si appollaiano.</p> <p>3) I posatoi collocati sul pavimento a rastrelliera dei piani sono considerati sopraelevati se il piano si trova a sua volta a un'altezza di almeno ca. 50 cm rispetto al pavimento del pollaio.</p> <p>4) Per i sistemi di stabulazione fabbricati in serie, l'USAV può autorizzare altezze inferiori nel quadro del processo di autorizzazione previsto per gli impianti di stabulazione.</p> <p>5) Per gli animali di razza nana è possibile ridurre le misure a 40 cm</p>			0
				06	Nidi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i nidi individuali sono provvisti di lettiera, rivestimenti molli (come prati sintetici o tappeti di gomma) o contenitori di materiale sintetico; oppure</li> <li>- i nidi collettivi sono provvisti di lettiera o di rivestimenti molli (come prati sintetici o tappeti di gomma);</li> <li>- i nidi sono protetti e adeguati a</li> </ul>			0
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati (voliere, nidi), l'intensità luminosa è di almeno 5 lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/ o si è rinunciato alla luce naturale;</li> <li>- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni nell'allevamento degli animali che depongono uova, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.</p> <p>b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3 a 5 per cento della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori di riposo);</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- la polvere non è eccessiva a);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;</li> <li>- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca b);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> </ul> </li> <li>- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile.</p> <p>b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio</p>			1
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;</li> <li>- il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;</li> <li>- gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.</li> </ul>			0
				11	Ferimenti e cura degli animaliv	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono se rapportato alla loro età;</li> <li>- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;</li> <li>- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la produzione di uova differisca di molto rispetto alla normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4 settimane superi l'1 per cento.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie»</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 1):</li> <li>- la spuntatura del becco;</li> <li>- l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.</li> </ul> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;</li> <li>- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;</li> <li>- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;</li> <li>- accorciare la cresta e le ali;</li> <li>- l'ingozzamento;</li> <li>- la spiumatura degli animali vivi;</li> <li>- la privazione dell'acqua per provocare la muta.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		62	Animali giovani dalla 11° settimana di vita	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 150 galline ovaiole o riproduttrici o produzione di oltre 200 pollastre all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei pollai	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero di animali presenti nel pollaio non supera quello ammissibile sulla base delle dimensioni minime definite nell'allegato.			1
				04	Pavimenti e lettiera	Le condizioni sono soddisfatte quando: - una parte del pavimento del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata 1) 2); - la lettiera è asciutta e cedevole a); - la lettiera è disponibile durante l'intera fase luminosa; - la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico b); - i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i fili per il fissaggio non sporgono; - queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.  Osservazioni 1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata. 2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non devono forzatamente avere accesso a una superficie con lettiera.  Nota bene a) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico». b) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba			1
				05	Posatoi	Le condizioni sono soddisfatte quando: - vi sono posatoi 1) 2) collocati ad almeno due altezze differenti; - il posatoio inferiore 3) 5) nel caso delle galline ovaiole è collocato, rispetto al pavimento del pollaio, a un'altezza di almeno 50 cm; - sopra ai posatoi rimangono almeno 50 cm di altezza liberi 4) 5).  Osservazioni 1) I posatoi sono in legno, materiale sintetico, metallo o combinazioni di questi materiali. 2) Possono essere considerati posatoi gli spigoli dei differenti livelli di una voliera se sono idonei a fungere da posatoi e consentono la chiusura delle dita quando gli animali si appollaiano. 3) I posatoi collocati sul pavimento a rastrelliera dei piani sono considerati sopraelevati se il piano si trova a sua volta a un'altezza di almeno ca. 50 cm rispetto al pavimento del pollaio. 4) Per i sistemi di stabulazione fabbricati in serie, l'USAV può autorizzare altezze inferiori nel quadro del processo di autorizzazione previsto per gli impianti di stabulazione. 5) Per gli animali di razza nana è possibile ridurre le misure a 40 cm			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati (voliere, nidi), l'intensità luminosa è di almeno 5 lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/ o si è rinunciato alla luce naturale;</li> <li>- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni nell'allevamento degli animali che depongono uova, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.</p> <p>b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3 a 5 per cento della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori di riposo);</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- la polvere non è eccessiva a);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;</li> <li>- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca b);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile. b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio</p>			1
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;</li> <li>- il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;</li> <li>- gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.</li> </ul>			0
				11	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono se rapportato alla loro età;</li> <li>- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;</li> <li>- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la produzione di uova differisca di molto rispetto alla normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4 settimane superi l'1 per cento.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie»</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 1):</li> <li>- la spuntatura del becco;</li> <li>- l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.</li> </ul> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;</li> <li>- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;</li> <li>- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;</li> <li>- accorciare la cresta e le ali;</li> <li>- l'ingozzamento;</li> <li>- la spiumatura degli animali vivi;</li> <li>- la privazione dell'acqua per provocare la muta.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
		63	Pulcini fino alla 10 <sup>a</sup> settimana di vita	P1	Numero di animali				0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di oltre 150 galline ovaiole o riproduttrici o produzione di oltre 200 pollastre all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei pollai	Le condizioni sono soddisfatte quando: - il numero di animali presenti nel pollaio non supera quello ammissibile sulla base delle dimensioni minime definite nell'allegato.			1
				04	Pavimenti e lettiera	Le condizioni sono soddisfatte quando: - una parte del pavimento del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata 1) 2); - la lettiera è asciutta e cedevole a); - la lettiera è disponibile durante l'intera fase luminosa; - la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico b); - i singoli elementi dei pavimenti grigliati, dei pavimenti sintetici a rastrelliera e dei graticolati sono piani e posati in modo da essere inamovibili; i fili per il fissaggio non sporgono; - queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.  Osservazioni 1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata. 2) Nelle prime due settimane di vita i pulcini non devono forzatamente avere accesso a una superficie con lettiera.  Nota bene a) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico». b) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba			1
				05	Posatoi	Le condizioni sono soddisfatte quando: - vi sono posatoi 1) 2) collocati ad almeno due altezze differenti; - il posatoio inferiore 3) 5) nel caso delle galline ovaiole è collocato, rispetto al pavimento del pollaio, a un'altezza di almeno 50 cm; - sopra ai posatoi rimangono almeno 50 cm di altezza liberi 4) 5).  Osservazioni 1) I posatoi sono in legno, materiale sintetico, metallo o combinazioni di questi materiali. 2) Possono essere considerati posatoi gli spigoli dei differenti livelli di una voliera se sono idonei a fungere da posatoi e consentono la chiusura delle dita quando gli animali si appolliano. 3) I posatoi collocati sul pavimento a rastrelliera dei piani sono considerati sopraelevati se il piano si trova a sua volta a un'altezza di almeno ca. 50 cm rispetto al pavimento del pollaio. 4) Per i sistemi di stabulazione fabbricati in serie, l'USAV può autorizzare altezze inferiori nel quadro del processo di autorizzazione previsto per gli impianti di stabulazione. 5) Per gli animali di razza nana è possibile ridurre le misure a 40 cm			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nei pollai e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.</p>			0
				08	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati (voliere, nidi), l'intensità luminosa è di almeno 5 lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/ o si è rinunciato alla luce naturale;</li> <li>- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni nell'allevamento degli animali che depongono uova, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.</p> <p>b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 3 a 5 per cento della superficie del pavimento.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				09	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria (in particolare nei settori di riposo);</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- la polvere non è eccessiva a);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;</li> <li>- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca b);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile. b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio</p>			1
				10	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;</li> <li>- il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;</li> <li>- gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata.</li> </ul>			0
				11	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono se rapportato alla loro età;</li> <li>- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;</li> <li>- sono stati adottati provvedimenti nel caso in cui la produzione di uova differisca di molto rispetto alla normalità o il tasso di mortalità calcolato per 4 settimane superi l'1 per cento.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie»</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				12	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 1):</li> <li>- la spuntatura del becco;</li> <li>- l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.</li> </ul> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;</li> <li>- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;</li> <li>- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;</li> <li>- accorciare la cresta e le ali;</li> <li>- l'ingozzamento;</li> <li>- la spiumatura degli animali vivi;</li> <li>- la privazione dell'acqua per provocare la muta.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.</p>			0
				13	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate)</li> </ul>			0
03.37_v1	Prot.anim. - pollame da ingrasso	71	Polli da ingrasso	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di produzione di oltre 500 polli da ingrasso all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei pollai	Le condizioni sono soddisfatte quando - la densità massima di occupazione definita nell'allegato sulle dimensioni minime è rispettata per tutto il periodo di ingrasso.			1
				04	Pavimenti e lettiera	Le condizioni sono soddisfatte quando - una parte del pavimento dell'interno del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, oppure l'intera area è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata 1) a); - la lettiera è asciutta e per lo più cedevole b) c); - la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico d); - queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.  Osservazione 1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata.  Nota bene a) Nella detenzione di polli e tacchini da ingrasso, di norma i capannoni sono interamente ricoperti di lettiera. b) In presenza di lettiera umida, sporca o che forma uno strato compatto si osservano con maggior frequenza vesciche sul petto e ulcere sui cuscinetti plantari. Aggiungere lettiera è una misura preventiva. c) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico». d) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nel pollaio e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati, l'intensità luminosa è di almeno 5 lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/ o si è rinunciato alla luce naturale;</li> <li>- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni al massimo nell'allevamento dei pulcini da ingrasso, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore c);</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.</p> <p>b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 35 per cento della superficie del pavimento.</p> <p>c) Nella notte che precede o del trasferimento al macello la durata dell'illuminazione può essere prolungata artificialmente fino a 24 ore affinché gli animali possano bere a sufficienza prima del trasporto</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori di riposo;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- la polvere non è eccessiva a);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;</li> <li>- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca b);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> </ul> </li> <li>- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile.</p> <p>b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio</p>			1
				08	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;</li> <li>- il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;</li> <li>- gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata</li> </ul>			0
				09	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del loro piumaggio sono buoni;</li> <li>- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;</li> <li>- in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3 per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;</li> <li>- nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono isolati dall'effettivo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie».</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 1):</li> <li>- la spuntatura del becco a);</li> <li>- l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.</li> </ul> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;</li> <li>- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;</li> <li>- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;</li> <li>- accorciare la cresta e le ali;</li> <li>- l'ingozzamento;</li> <li>- la spiumatura degli animali vivi.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Di norma, nell'ingrasso dei polli non sono effettuati regolarmente interventi che provocano dolore. Nell'ingrasso dei tacchini, invece, si procede all'accorciamento del becco.</p>			0
				11	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
		72	Tacchini da ingrasso	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione</p> <p>Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di produzione di oltre 500 polli da ingrasso all'anno e di detenzione di al massimo 10 unità di bestiame grosso da reddito: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di pollame domestico</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di pollame domestico è cambiato</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime dei pollai e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutto il pollame domestico presente nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03	Occupazione dei pollai	Le condizioni sono soddisfatte quando - la densità massima di occupazione definita nell'allegato sulle dimensioni minime è rispettata per tutto il periodo di ingrasso.			1
				04	Pavimenti e lettiera	Le condizioni sono soddisfatte quando - una parte del pavimento dell'interno del pollaio, pari ad almeno il 20 per cento della superficie totale calpestabile, oppure l'intera area è ricoperta da una lettiera sufficiente e adeguata 1) a); - la lettiera è asciutta e per lo più cedevole b) c); - la lettiera non danneggia la salute degli animali ed è sicura dal profilo ecologico d); - queste superfici rispettano i requisiti della «superficie calpestabile» di cui all'allegato Misure minime.  Osservazione 1) La lettiera è adeguata se consente agli animali di soddisfare il loro bisogno di raspare e di beccare (comportamento esplorativo) nonché di fare un bagno di polvere. Può essere costituita ad esempio da trucioli, pellet di farina di paglia, paglia lunga o paglia tritata.  Nota bene a) Nella detenzione di polli e tacchini da ingrasso, di norma i capannoni sono interamente ricoperti di lettiera. b) In presenza di lettiera umida, sporca o che forma uno strato compatto si osservano con maggior frequenza vesciche sul petto e ulcere sui cuscinetti plantari. Aggiungere lettiera è una misura preventiva. c) Una guida sulla valutazione della qualità della lettiera è contenuta nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 10.3 «La lettiera per il pollame domestico». d) Sono considerati materiali per lettiera problematici per la salute degli animali in particolare la carta di giornale e i materiali che producono grandi quantità di polvere. Quale materiale che presenta rischi dal profilo ecologico va menzionata soprattutto la torba.			0
				05	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nel pollaio e nelle aree d'uscita	Le condizioni sono soddisfatte quando - non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1); - non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.  Osservazione 1) Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				06	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'altezza degli animali, sulle attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata, la maggior parte del settore ricoperto di lettiera e i posatoi di volo degli impianti di stabulazione sopraelevati, l'intensità luminosa è di almeno 5 lux a);</li> <li>- l'intensità luminosa minima di 5 lux è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei pollai esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale. Se con la luce naturale del giorno non si raggiunge l'intensità luminosa sufficiente, occorre adottare ulteriori fonti di luce artificiale. Se non è già stato effettuato, i pollai che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificati, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è stata inoltrata una notifica presso l'autorità cantonale poiché in seguito a casi di cannibalismo è stata ridotta l'intensità luminosa al di sotto di 5 lux e/ o si è rinunciato alla luce naturale;</li> <li>- l'illuminazione artificiale del pollaio viene interrotta per almeno 8 ore al giorno da un orologio programmabile; a tale norma è possibile derogare nei primi tre giorni al massimo nell'allevamento dei pulcini da ingrasso, durante i quali è ammesso un prolungamento della durata dell'illuminazione fino a 24 ore c);</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore;</li> <li>- in caso di utilizzo nelle detenzioni di animali da ingrasso di un'illuminazione di orientamento durante la fase di oscurità, questa presenta un'intensità luminosa inferiore a 1 lux.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 5 lux è a malapena possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza degli animali.</p> <p>b) Di regola è sufficiente una superficie complessiva delle finestre pari al 35 per cento della superficie del pavimento.</p> <p>c) Nella notte che precede o del trasferimento al macello la durata dell'illuminazione può essere prolungata artificialmente fino a 24 ore affinché gli animali possano bere a sufficienza prima del trasporto</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nel pollaio	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria in particolare nei settori di riposo;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- la polvere non è eccessiva a);</li> <li>- è possibile respirare normalmente;</li> <li>- d'estate la temperatura all'interno del pollaio non supera praticamente la temperatura esterna;</li> <li>- d'inverno è garantito un afflusso sufficiente di aria fresca b);</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono: <ul style="list-style-type: none"> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- gli animali non sono esposti a rumore eccessivo 1) per un lungo periodo.</li> </ul> </li> </ul> <p>Osservazione 1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p> <p>Nota bene a) Criterio di valutazione: l'altra estremità del pollaio è visibile. b) D'inverno una circolazione dell'aria sufficiente è più importante di una temperatura elevata del pollaio</p>			1
				08	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel pollaio sono presenti attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata funzionanti;</li> <li>- il livello dell'acqua nelle coppe è sempre tale da permettere agli animali di bere normalmente;</li> <li>- gli animali possono raggiungere facilmente le attrezzature per il foraggiamento e l'abbeverata</li> </ul>			0
				09	Ferimenti e cura degli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente ricoverati, curati e accuditi oppure abbattuti 1);</li> <li>- lo stato di nutrizione degli animali e lo stato del loro piumaggio sono buoni;</li> <li>- sono state messe a disposizione opportunità supplementari (ad es. balle di paglia) per soddisfare le esigenze comportamentali degli animali, al fine di impedire la plumofagia e il cannibalismo;</li> <li>- in presenza di un tasso di mortalità superiore al 3 per cento sono stati adottati i dovuti provvedimenti;</li> <li>- nell'ingrasso dei tacchini, gli animali feriti sono isolati dall'effettivo.</li> </ul> <p>Osservazione 1) Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.1 «Uccisione corretta di pollame, piccioni e quaglie».</p>			1

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte 1);</li> <li>- solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte 1):</li> <li>- la spuntatura del becco a);</li> <li>- l'accorciamento degli arti e degli speroni dei pulcini maschi destinati all'allevamento di polli da ingrasso e galline ovaiole.</li> </ul> <p>È vietato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accorciare il becco in un modo che impedisce all'animale di beccare normalmente;</li> <li>- applicare occhiali con o senza fissaggio attraverso il setto nasale;</li> <li>- inserire oggetti tra la parte superiore e la parte inferiore del becco per impedirne la chiusura;</li> <li>- accorciare la cresta e le ali;</li> <li>- l'ingozzamento;</li> <li>- la spiumatura degli animali vivi.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che effettuano regolarmente tali interventi.</p> <p>Nota bene</p> <p>a) Di norma, nell'ingrasso dei polli non sono effettuati regolarmente interventi che provocano dolore. Nell'ingrasso dei tacchini, invece, si procede all'accorciamento del becco.</p>			0
				11	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).</li> </ul>			0
03.38_v1	Prot.anim. - lama e Alpaca	81	Lama e Alpaca adulti	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di lama / alpaca è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle sono rispettate per tutti i lama e gli alpaca presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è presente un parco provvisto di riparo o stalla;</li> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo di un parco la cui superficie non supera le dimensioni minime è provvisto di un rivestimento solido;</li> <li>- il parco è provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi a);</li> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso;</li> <li>- il terreno non è fortemente inquinato da feci o urina.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Di norma, gli animali stessi scelgono i luoghi in cui rotolarsi nei punti pianeggianti del pascolo. In un parco con suolo provvisto di un rivestimento solido, l'area utilizzata dagli animali per rotolarsi può essere ad esempio costituita da terra.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I pavimenti in pietra o in calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma o ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali;</li> <li>- i parchi non sono recintati con filo spinato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.</p> <p>2) I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. In particolare, occorre provvedere a che i recinti non possano essere oltrepassati o spezzati dagli animali. I recinti devono essere ben visibili.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> </ul> <p>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente<sup>1)</sup>;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i lama e gli alpaca non sono esposti a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo <sup>1)</sup>;</li> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso all'acqua.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che acqua e alimenti soddisfino i requisiti igienici.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppo con i propri conspecifici 1) 2);</li> <li>- solo i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale vengono tenuti da soli;</li> <li>- i maschi tenuti da soli hanno un contatto visivo con i conspecifici.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Questa regola si applica anche per i lama o gli alpaca impiegati per la protezione delle greggi.</p> <p>2) I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.</p>			0
				11	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Tale regola si applica anche per i maschi tenuti da soli.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- gli unghioni e i denti vengono accorciati periodicamente a regola d'arte, secondo la loro crescita (non sono presenti animali con unghioni e denti eccessivamente lunghi);</li> <li>- i lama e gli alpaca vengono tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame a);</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- la tosatura di lama e alpaca tenuti costantemente all'aperto avviene con una tempistica che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per esperienza si può affermare che è necessaria una tosatura una volta l'anno. La formazione di fibre nei lama e negli alpaca può differire notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, solitamente gli alpaca Huacaya vanno tosati annualmente mentre per quelli Suri è sufficiente una tosatura ogni due anni.</p>			0
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte, in particolare</li> <li>- la castrazione di esemplari maschi di lama e alpaca 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) La castrazione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario.</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
		82	Animali giovani	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca            - in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);            - nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);            - nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);            - in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</p> <p>Osservazioni            1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.            2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.            3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.            Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca            - non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</p> <p>Nota bene            - Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di lama / alpaca è cambiato.</p>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:            - le misure minime delle stalle sono rispettate per tutti i lama e gli alpaca presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</p> <p>Nota bene            - Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</p>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:            - è presente un parco provvisto di riparo o stalla;            - il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo di un parco la cui superficie non supera le dimensioni minime è provvisto di un rivestimento solido;</li> <li>- il parco è provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi a);</li> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso;</li> <li>- il terreno non è fortemente inquinato da feci o urina.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Di norma, gli animali stessi scelgono i luoghi in cui rotolarsi nei punti pianeggianti del pascolo. In un parco con suolo provvisto di un rivestimento solido, l'area utilizzata dagli animali per rotolarsi può essere ad esempio costituita da terra.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I pavimenti in pietra o in calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma o ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali;</li> <li>- i parchi non sono recintati con filo spinato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.</p> <p>2) I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. In particolare, occorre provvedere a che i recinti non possano essere oltrepassati o spezzati dagli animali. I recinti devono essere ben visibili.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> </ul> <p>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente<sup>1)</sup>;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i lama e gli alpaca non sono esposti a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo <sup>1)</sup>;</li> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso all'acqua.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che acqua e alimenti soddisfino i requisiti igienici.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppo con i propri conspecifici 1) 2);</li> <li>- solo i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale vengono tenuti da soli;</li> <li>- i maschi tenuti da soli hanno un contatto visivo con i conspecifici.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Questa regola si applica anche per i lama o gli alpaca impiegati per la protezione delle greggi.</p> <p>2) I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.</p>			0
				11	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Tale regola si applica anche per i maschi tenuti da soli.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità</p>			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- gli unghioni e i denti vengono accorciati periodicamente a regola d'arte, secondo la loro crescita (non sono presenti animali con unghioni e denti eccessivamente lunghi);</li> <li>- i lama e gli alpaca vengono tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame a);</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- la tosatura di lama e alpaca tenuti costantemente all'aperto avviene con una tempistica che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per esperienza si può affermare che è necessaria una tosatura una volta l'anno. La formazione di fibre nei lama e negli alpaca può differire notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, solitamente gli alpaca Huacaya vanno tosati annualmente mentre per quelli Suri è sufficiente una tosatura ogni due anni.</p>			0
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte, in particolare</li> <li>- la castrazione di esemplari maschi di lama e alpaca 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) La castrazione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario.</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
		83	Lama e Alpaca maschi	P1	Numero di animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01	Formazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:            Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola 1);</li> <li>- nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza 2);</li> <li>- nelle aziende d'estivazione: professione agricola 3);</li> <li>- in caso di detenzione di 10 unità di bestiame grosso al massimo: attestato di competenza 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrica di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.</p> <p>2) L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.</p> <p>3) Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.</p> <p>Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di lama e alpaca</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di lama / alpaca è cambiato.</li> </ul>			0
				P2-02	Dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali, sono stati effettuati adeguamenti edili?				0
				02	Misure minime	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le misure minime delle stalle sono rispettate per tutti i lama e gli alpaca presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se l'azienda non ha effettuato adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono controllate solo se nel corso della visita all'azienda si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di controlli a campione).</li> </ul>			0
				03	Occupazione delle stalle	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- è presente un parco provvisto di riparo o stalla;</li> <li>- il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime.</li> </ul>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04	Pavimenti nelle stalle e suolo dei parchi	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;</li> <li>- il suolo di un parco la cui superficie non supera le dimensioni minime è provvisto di un rivestimento solido;</li> <li>- il parco è provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi a);</li> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali sostano abitualmente non è fangoso;</li> <li>- il terreno non è fortemente inquinato da feci o urina.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Di norma, gli animali stessi scelgono i luoghi in cui rotolarsi nei punti pianeggianti del pascolo. In un parco con suolo provvisto di un rivestimento solido, l'area utilizzata dagli animali per rotolarsi può essere ad esempio costituita da terra.</p>			0
				05	Settore di riposo	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il settore di riposo è provvisto di una lettiera sufficiente e adeguata o isolato sufficientemente dal freddo in altro modo 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) I pavimenti in pietra o in calcestruzzo devono essere muniti ad es. di un tappeto di gomma o ricoperti sufficientemente di lettiera (ad es. paglia, fieno, trucioli di legno).</p>			0
				06	Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali 1);</li> <li>- non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali;</li> <li>- i parchi non sono recintati con filo spinato 2).</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Il parco e le aree d'uscita possono essere delimitati da recinti elettrici se la superficie è sufficientemente grande e concepita in modo da permettere agli animali di tenersi a una distanza adeguata dal recinto e di evitarsi.</p> <p>2) I parchi devono essere costruiti e allestiti in modo tale che il rischio di ferimento degli animali sia minimo ed essi non possano fuggire. In particolare, occorre provvedere a che i recinti non possano essere oltrepassati o spezzati dagli animali. I recinti devono essere ben visibili.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				07	Illuminazione	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux a).</li> </ul> <p>Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno b);</li> </ul> <p>Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;</li> <li>- in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.</p> <p>b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.</p>			0
				08	Qualità dell'aria, garanzia dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- non vi sono correnti d'aria;</li> <li>- non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);</li> <li>- è possibile respirare normalmente<sup>1)</sup>;</li> <li>- nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:</li> <li>- un sistema di allarme funzionante oppure</li> <li>- finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure</li> <li>- un gruppo elettrogeno d'emergenza;</li> <li>- i lama e gli alpaca non sono esposti a rumore eccessivo <sup>1)</sup> per un lungo periodo.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.</p>			0
				09	Approvvigionamento di foraggio e acqua	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso a foraggio grezzo o a un pascolo <sup>1)</sup>;</li> <li>- i lama e gli alpaca hanno sempre accesso all'acqua.</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Per quanto concerne il numero delle poste di foraggiamento o la loro larghezza per ogni capo, non sono previste disposizioni specifiche per i lama e gli alpaca. È responsabilità del detentore provvedere a che, in particolare anche in caso di stabulazione in gruppo, tutti gli animali ricevano alimenti e acqua a sufficienza in luoghi adeguati in cui possano alimentarsi e abbeverarsi e che acqua e alimenti soddisfino i requisiti igienici.</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				10	Stabulazione individuale e contatti sociali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca vengono tenuti in gruppo con i propri conspecifici 1) 2);</li> <li>- solo i maschi che hanno raggiunto la maturità sessuale vengono tenuti da soli;</li> <li>- i maschi tenuti da soli hanno un contatto visivo con i conspecifici.</li> </ul> <p>Osservazioni</p> <p>1) Questa regola si applica anche per i lama o gli alpaca impiegati per la protezione delle greggi.</p> <p>2) I lama e gli alpaca non possono essere tenuti legati. Possono essere legati o immobilizzati in altro modo per un breve periodo.</p>			0
				11	Movimento	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- i lama e gli alpaca hanno quotidianamente accesso per diverse ore a un parco all'aperto provvisto di luoghi dove gli animali possono strofinarsi o rotolarsi 1).</li> </ul> <p>Osservazione</p> <p>1) Tale regola si applica anche per i maschi tenuti da soli.</p>			0
				12	Detenzione permanente all'aperto	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in condizioni meteorologiche estreme a), gli animali dispongono di una protezione adeguata, naturale o artificiale, a meno che non vengano messi in stalla;</li> <li>- la protezione offre riparo da umidità, vento e insolazione eccessiva a tutti gli animali contemporaneamente e dispone di un settore di riposo sufficientemente asciutto;</li> <li>- viene messo a disposizione altro foraggio appropriato, qualora la quantità di foraggio del pascolo non sia sufficiente;</li> </ul> <p>Il foraggio somministrato deve soddisfare gli usuali requisiti in materia di qualità e igiene. Se necessario, occorre predisporre opportune attrezzature di foraggiamento (ad es. una mangiatoia coperta);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il terreno dei settori in cui gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;</li> <li>- la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie. Nella regione d'estivazione, la frequenza dei controlli può essere opportunamente ridotta;</li> <li>- si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;</li> <li>- gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati;</li> <li>- se nella regione d'estivazione non esiste una protezione adeguata in caso di condizioni meteorologiche estreme, si garantisce, mediante appositi provvedimenti, che il bisogno di riposo e protezione degli animali sia soddisfatto.</li> </ul> <p>Nota bene</p> <p>a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità</p>			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				13	Ferimenti e cura degli animali, cura di unghioni e denti e tosatura incluse	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione o dai parchi;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;</li> <li>- gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati e accuditi oppure abbattuti;</li> <li>- gli animali non sono eccessivamente imbrattati;</li> <li>- lo stato nutrizionale degli animali è buono;</li> <li>- la lotta ai parassiti (ad es. somministrazione di vermifughi) viene effettuata a regola d'arte;</li> <li>- gli unghioni e i denti vengono accorciati periodicamente a regola d'arte, secondo la loro crescita (non sono presenti animali con unghioni e denti eccessivamente lunghi);</li> <li>- i lama e gli alpaca vengono tosati secondo la crescita e le condizioni del loro pelame a);</li> <li>- gli animali appena tosati vengono protetti da condizioni meteorologiche estreme;</li> <li>- la tosatura di lama e alpaca tenuti costantemente all'aperto avviene con una tempistica che permetta allo spessore del vello di essere adeguato alle condizioni meteorologiche.</li> </ul> <p>Nota bene a) Per esperienza si può affermare che è necessaria una tosatura una volta l'anno. La formazione di fibre nei lama e negli alpaca può differire notevolmente a seconda della tipologia. Ad esempio, solitamente gli alpaca Huacaya vanno tosati annualmente mentre per quelli Suri è sufficiente una tosatura ogni due anni.</p>			0
				14	Interventi sugli animali	<p>Le condizioni sono soddisfatte quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti solo sotto anestesia e da persone esperte, in particolare</li> <li>- la castrazione di esemplari maschi di lama e alpaca 1).</li> </ul> <p>Osservazione 1) La castrazione deve essere eseguita esclusivamente da un veterinario.</p>			0
				15	Altro	<p>Nota bene</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate</li> </ul>			0
03.3_v1	Detenzione di animali da compagnia	01	Cani	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		02	Gatti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		03	Conigli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.10	Aspetti legati al trasporto				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0



**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		04	Piccoli mammiferi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		08	Altri mammiferi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		11	Psittacidi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		12	Altri uccelli ornamentali	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		13	Uccelli ornamentali	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		14	Uccelli acquatici ornamentali	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		15	Piccioni	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		16	Altri uccelli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		21	Tartarughe	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		22	Sauri	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		23	Serpenti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		30	Anfibi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		41	Pesci ornamentali	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		42	Pesci di stagno	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
		43	Altri pesci	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		51	Invertebrati protetti dalla LPAn	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
		52	Invertebrati non protetti dalla LPAn	01.1	Unità di detenzione: dimensioni				0
				01.2	Unità di detenzione: installazione				0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione				0
				02.1	Partner sociali, contatti sociali con persone e socializzazione				0
				02.2	Enrichment: uscita				0
				02.3	Enrichment: esigenze comportamentali				0
				02.4	Cima/luce				0
				02.5	Alimentazione e abbeveraggio				0
				02.6	Igiene e cura del parco				0
				02.7	Interventi sull'animale				0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.8	Salute e cura degli animali				0
				02.9	Handling				0
				02.11	Difetti negli animali dovuti all'allevamento				0
				02.12	Gestione dell'allevamento				0
				02.13	Aspetti legati alla sicurezza				0
				02.14	Altre carenze				0
				03.1	Presupposti personali				0
				04.1	Documentazione/registrazioni				0
03.4_v1	Autorisazione Protezione Animali	00	Mammiferi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		10	Uccelli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		20	Rettili	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		30	Anfibi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		40	Pesci	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		50	Invertebrati	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
03.5a_v1	Trattamento degli animali - trasporto in Svizzera	01	Cani	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		02	Gatti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		03	Conigli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		04	Mammiferi di piccola taglia	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		05	Cavalli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		06	Ruminanti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		07	Suini	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		08	Altri mammiferi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		10	Uccelli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		20	Rettili	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		30	Anfibi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		40	Pesci	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		50	Invertebrati	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
03.5b_v1	Trattamento degli animali - manifestazioni	01	Cani	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		02	Gatti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		03	Conigli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		04	Mammiferi di piccola taglia	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		05	Cavalli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0



### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		06	Ruminanti	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		07	Suini	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		08	Altri mammiferi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		10	Uccelli	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		20	Rettili	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		30	Anfibi	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0

### 03 - Protezione degli animali

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		40	Pesci	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
		50	Invertebrati	01.1	Unità di detenzione: dimensioni	Unità di detenzione: dimensioni			0
				01.2	Unità di detenzione: installazioni	Unità di detenzione: installazioni (struttura, possibilità di ritiro, suolo, pericolo di ferimento)			0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
				01.3	Unità di detenzione: occupazione	Unità di detenzione: occupazione (densità, compatibilità, detenzione individuale), specie animali ecc.			0
				02.1	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione	Partner sociale, contatto sociale con l'uomo e socializzazione			0
				02.2	Miglioramento: uscita	Miglioramento: uscita			0
				02.3	Miglioramento: occupazione	Miglioramento: occupazione			0
				02.4	Clima/luce	Clima/luce (qualità dell'acqua)			0
				02.5	Foraggiamento e acqua potabile	Foraggiamento e acqua potabile			0
				02.6	Igiene e manutenzione della gabbia	Igiene e manutenzione della gabbia (containment)			0
				02.7	Interventi sull'animale	Interventi sull'animale			0
				02.8	Salute e cura degli animali	Salute e cura degli animali			0
				02.9	Trattamento	Trattamento (eccessivo rigore, maltrattamento, conduzione senza riguardo ecc.)			0
				2.1	Aspetti riguardanti il trasporto	Aspetti riguardanti il trasporto (durata, documenti, etichettatura, scarico)			0
				02.11	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali	Inadempimenti zootecnici nei confronti degli animali			0
				02.12	Gestione dell'allevamento	Gestione dell'allevamento			0
				02.13	Aspetti di sicurezza	Aspetti di sicurezza (per l'uomo e per l'animale)			0
				02.14	Altre lacune	Altre lacune (ad es. lesione della dignità)			0
				03.1	Requisiti relativi al personale	Requisiti relativi al personale			0
				04.1	Documentazione/registrazioni	Documentazione/registrazioni/ requisiti amministrativi (controllo dell'effettivo degli animali, autorizzazione, regime farmacologico, schedario, personale)			0
03.5c_v1	Trattamento degli animali - intervento da parte di terzi	01	Cani	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		02	Gatti	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		03	Conigli	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0

**03 - Protezione degli animali**

ID rubrica	Rubrica di controllo	ID GP	Gruppo di punti	ID PC	Abbreviazione punto di controllo	Punto di controllo	possibili lacune	Proposta di misure	Fokuspunkt
		04	Mammiferi di piccola taglia	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		05	Cavalli	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		06	Ruminanti	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		07	Suini	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		08	Altri mammiferi	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		10	Uccelli	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		20	Rettili	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		30	Anfibi	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		40	Pesci	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0
		50	Invertebrati	01	Trattamento				0
				02	Altre lacune				0